SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XI LEGISLATURA -

200° SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA, indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 5		Discussione e approvazione:				
DISEGNI DI LEGGE		«Conversione in legge, con modificazioni,				
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica» (1258-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto» (1389) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): CARLOTTO (DC), relatore				
RABINO (DC), relatore * CROCETTA (Rifond. Com.) DIGLIO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ROVEDA (Lega Nord) * COVIELLO (DC)	6 6 7 14 15	lavoro e la previdenza sociale 19 e passim D'AMELIO (DC) 22 e passim ROMEO (PSI) 26 * PELLEGATTI (PDS) 27 SERENA (Lega Nord) 29 * MAGLIOCCHETTI (MSI-DN) 29				

200 ^a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOC	conto stenografico 22 Luglio 1993
Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1421: Presidente	* CAPPIELLO (PSI) Pag. 51 * MASIELLO (PDS) 52 MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazie e giustizia 53 * SPECCHIA (MSI-DN) 59 ROVEDA (Lega Nord) 59 PIZZO (PSI) 60 Discussione:
ufficiali, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di forze di polizia» (1361): CONDARCURI (Rifond. Com.) 30 CAPPUZZO (DC) 31 LORETO (PDS), relatore 32, 36 GIAGU DEMARTINI, sottosegretario di Stato per la difesa 32, 36 TEDESCO TATÒ (PDS) 34, 36 PONTONE (MSI-DN) 37 * PERUZZA (PDS) 38 PIZZO (PSI) 38 SERENA (Lega Nord) 38	«Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali» (1323) Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e
«Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL» (1362) (Relazione orale) Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL»:	dagli spedizionieri doganali»: * COVIELLO (DC), relatore 61, 66, 67 * PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 61, 67, 68, 72 DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste) 67, 68, 72 * PAGLIARINI (Lega Nord) 68, 72 ROVEDA (Lega Nord) 68 DANIELE GALDI (PDS) 69 ROMEO (PSI) 69 POLENTA (DC) 70 * CROCETTA (Rifond. Com.) 71 Rinvio della discussione:
* PROCACCI (Verdi-La Rete), relatore 39, 42, 45 * SPECCHIA (MSI-DN) 40 * PARISI Vittorio (Rifond. Com.) 41 * SPINI, ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane 43, 46 * LUONGO (PDS) 46 ROVEDA (Lega Nord) 47 PIZZO (PSI) 47 * CROCETTA (Rifond. Com.) 47	«Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria» (1283): PRESIDENTE
Conversione e approvazione: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti» (1421) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): Coco (DC), relatore	ALLEGATO DISEGNI DI LEGGE Annunzio di presentazione

; ;				

(pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30). Si dia lettura del processo verbale.

GRASSI BERTAZZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Azzarà, Bo, Bucciarelli, Castiglione, Citaristi, Condorelli, Cusumano, De Cosmo, Fontana Albino, Forcieri, Genovese, Giacovazzo, Giorgi, Guzzetti, Innamorato, Leone, Marinucci Mariani, Mazzola, Molinari, Montini, Pinto, Ronzani, Pozzo, Santalco, Scognamiglio Pasini, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno, Mesoraca e Paire, negli Stati Uniti d'America, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica» (1258-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

というできる 本のののはなない 大変ない はない こうしゅう かんしゅうしょ

See and Verman and Market See See as a second second

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione saranno esclusivamente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente. Ha quindi facoltà di parlare il relatore, senatore Rabino.

RABINO, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ripeto quello che ebbi a riferire ieri in Commissione in merito al provvedimento in esame, che con molta celerità – lo voglio sottolineare – questo ramo del Parlamento aveva approvato il 2 luglio scorso all'unanimità.

Non appaiono evidenti e chiare le ragioni delle modifiche al di là delle espressioni formali. Pur tuttavia, dichiariamo la nostra disponibilità al nuovo testo, anche perchè i tempi non ci consentono approfondimenti che certamente potrebbero essere utili.

Per il resto, signor Presidente, rinvio alla relazione scritta che ho presentato in prima lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, anch'io non ho molto da dire, perchè gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati rispetto al testo licenziato dal Senato sono marginali e comunque affrontano fondamentalmente la questione della copertura, oltre alla parte riguardante i soccidanti che noi avevamo ritenuto già compresa al momento del varo del testo. Peraltro si tratta di aggiunte che chiariscono il testo e quindi lo accettiamo così com'è.

In prima lettura avevo portato delle considerazioni in ordine al provvedimento ed il mio Gruppo si era dichiarato favorevole. Riconfermiamo il nostro atteggiamento favorevole alla conversione del decretolegge perchè riteniamo urgente intervenire per non far pagare ad altri i danni e le colpe da addebitarsi ad una politica sbagliata a monte seguita sia dal Ministero della sanità che dal Ministero dell'agricoltura: mi riferisco in particolare ai limiti imposti dalle norme comunitarie riguardo alle nostre produzioni, che ci costringono ad importazioni dall'estero molto alte. Dal momento però - lo voglio ribadire ancora una volta - che non vengono effettuati controlli adeguati dal Ministero della sanità alle frontiere, ci troviamo in situazioni come quella che si è determinata. Siccome non vogliamo che a pagare siano i produttori, gli allevatori o comunque coloro che non hanno alcuna responsabilità in questa direzione, riteniamo che il provvedimento, realmente urgente, vada approvato in modo da dare una risposta concreta agli allevatori di bestiame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

RABINO, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DIGLIO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor Presidente, confermo ciò che è stato qui dichiarato in ordine alle modificazioni introdotte alla Camera, che riguardano particolarmente la copertura finanziaria dando un indirizzo che appare più puntuale, attraverso un processo di attualizzazione della spesa pluriennale riferita all'anno 1995 per quanto riguarda il fondo per l'agricoltura. Si tratta sostanzialmente di una impostazione che vuole portare a prenotazioni reali e non per memoria per quanto riguarda gli impegni di spesa di carattere pluriennale.

Sulla base di questo discorso riconfermo la richiesta del Governo di giungere quanto prima alla conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

GRASSI BERTAZZI, segretario: «La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che il Senato e la Camera dei deputati hanno apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158:

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto stesso».

22 Luglio 1993

All'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «bufalino», sono inserite le seguenti: «, di lire 50.000 per capo suino»; dopo le parole: «e di lire 30.000 per capo» sono soppresse le seguenti: «suino ed»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame; la restante parte è erogata ai soccidanti».

All'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale».

All'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

- «Art. 8-bis. 1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonchè da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualità per l'anno 1994, a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualità, da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Art. 8-ter. 1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà assegnata nell'anno 1994 alla regione medesima a titolo di prima annualità.
- 2. Le annualità successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi, sono poste a carico delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
- Art. 8-quater. 1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonchè l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.
- 2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.
- 3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
- 4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.
- Art. 8-quinquies. 1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-ter, comma 1, e 8-quater del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

こうことのできることのないというないのであるというないないないない

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 8 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dal Senato e dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Alle aziende agricole, singole od associate, danneggiate dall'infezione di afta epizootica verificatasi nell'anno 1993, nei territori delle regioni in cui è stato dichiarato lo stato di calamità con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 7 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, sono concesse le provvidenze contributive e creditizie indicate nel presente decreto.

Articolo 1-bis.

1. A favore dei produttori agricoli le cui aziende hanno subito gli abbattimenti degli animali è riconosciuta un'indennità per il mancato reddito relativo al periodo di fermo dell'allevamento, secondo i parametri individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 18 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1993. Al finanziamento del predetto intervento si provvede per l'anno 1994 a valere sulle somme residue risultanti dopo l'effettuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto a carico del finanziamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto stesso.

Articolo 2.

1. A favore dei produttori agricoli e zootecnici, le cui aziende, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza dei focolai di afta, individuate dalle regioni con proprie ordinanze, abbiano distrutto le produzioni di latte per sospetta contaminazione, è concesso un indennizzo pari all'80 per cento del valore accertato dalla Regione.

Articolo 3.

1. Per il pagamento delle rate dei prestiti agrari di esercizio e di mutui di miglioramento fondiario posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto e scadenti entro il 31 dicembre 1993, ai produttori agricoli zootecnici delle province colpite dall'afta epizootica, che abbiano subito un danno non inferiore al 35 per cento della produzione zootecnica lorda vendibile, possono essere concessi finanziamenti ad ammortamento decennale, al tasso agevolato fissato in

22 Luglio 1993

base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985.

- 2. Le rate indicate al comma 1 sono prorogate fino all'erogazione dei finanziamenti decennali, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.
- 3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Articolo 4.

1. A favore dei produttori agricoli zootecnici, ricadenti nelle zone di protezione e di sorveglianza, che non abbiano potuto utilizzare i pascoli o siano stati costretti a mantenere in azienda il bestiame pronto per il mercato, sono concessi contributi una tantum per l'alimentazione del bestiame per i mesi di marzo e aprile 1993, nella misura di lire 150.000 per capo bovino e bufalino, di lire 50.000 per capo suino e di lire 30.000 per capo ovicaprino. Nel caso di contratti di soccida con oneri per l'alimentazione a carico del soccidante, il 20 per cento del predetto importo è erogato ai soccidari a titolo di contributo per le minori entrate conseguenti al ritardo nella vendita del bestiame; la restante parte è erogata ai soccidanti.

Articolo 5.

1. Gli organismi cooperativi e le associazioni dei produttori riconosciuti, che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli zootecnici, che abbiano subito una riduzione dei conferimenti non inferiore al 35 per cento nelle tre campagne precedenti l'epidemia aftosa, o che abbiano dovuto sostenere costi superiori al 35 per cento per la lavorazione dei prodotti sospetti di contaminazione, possono beneficiare di prestiti quinquennali di esercizio a tasso agevolato nei limiti delle minori entrate o delle maggiori spese.

Articolo 6.

1. Per l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994, che sarà ripartita tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base dei rendiconti di spesa presentati dalle stesse regioni.

Articolo 7.

1. Per il periodo compreso tra il 30 maggio 1992 ed il 15 settembre 1992 è sospesa, per i provvedimenti di competenza della giunta della The particular of the property of the particular of the particular

AND THE REAL PROPERTY OF THE P

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

regione Puglia, la decorrenza del termine perentorio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

1-bis. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di 30 giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

Articolo 8.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4 e 5, entro il limite di lire 7,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 2. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 3, comma 1, valutata in complessive lire 35 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
- 3. La quota di interessi a carico dello Stato relativi ai mutui di cui all'articolo 5 per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, valutata in complessive lire 8 miliardi, è corrisposta in un'unica soluzione nell'anno 1994 ed è posta a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto-legge.

Ricordo che il testo degli articoli 8-bis e 8-ter, comprendente le modificazioni apportate dal Senato e dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo. 8-bis.

- 1. A favore delle aziende agricole singole ed associate della regione Basilicata, colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche dichiarate eccezionali con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'annata agraria 1981-82, aventi titolo in cinque annate agrarie, anche non consecutive, ai benefici di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi prestiti agrari di soccorso ad ammortamento decennale, con preammortamento triennale, per il consolidamento di passività derivanti da operazioni di credito agrario nonchè da esposizioni finanziarie destinate alle necessità dell'azienda agricola, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e non pagate, con le modalità e le procedure previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutato complessivamente in lire 174,5 miliardi, si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi a titolo di prima annualità per l'anno 1994, a

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 LUGLIO 1993

carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, e quanto a lire 150 miliardi, relativi alle successive annualità, da corrispondere in unica soluzione nell'anno 1995, mediante utilizzo delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo. 8-ter.

- 1. Per la concessione dei prestiti ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modalità di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisì nel 1991 e dichiarati eccezionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi che sarà assegnata nell'anno 1994 alla regione medesima a titolo di prima annualità.
- 2. Le annualità successive, da corrispondere in unica soluzione per l'anno 1995 per un importo di lire 40 miliardi, sono poste a carico delle disponibilità per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questi articoli sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.bis.1

OTTAVIANI, GIBERTONI, ROVEDA

Al comma 1, sostituire la parola: «1994», con l'altra: «1993».

8.ter.1

OTTAVIANI, GIBERTONI, ROVEDA

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.ter.2

OTTAVIANI, GIBERTONI, ROVEDA

Invito i presentatori ad illustrarli.

(pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

ROVEDA. Signor Presidente, seguendo la stessa linea che abbiamo adottato in Commissione, ritiriamo gli emendamenti da noi presentati agli articoli 8-bis e 8-ter.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dal Senato e dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8-quater.

- 1. A favore delle aziende agricole della regione Puglia sono prorogate fino a 24 mesi le rate dei prestiti agrari di esercizio e dei mutui di miglioramento fondiario, per le quali è in corso di perfezionamento l'erogazione dei prestiti decennali, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, nonchè l'erogazione dei prestiti quinquennali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, come modificato dall'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198.
- 2. Sulle rate prorogate opera la garanzia del Fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, estesa anche agli imprenditori agricoli a titolo principale.
- 3. Le operazioni di proroga sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, al tasso agevolato, previsto dall'articolo unico, n. 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
- 4. Per l'applicazione degli interventi indicati al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1994.

Articolo. 8-quinquies.

- 1. L'onere per l'attuazione degli articoli 8-ter, comma 1, e 8-quater del presente decreto, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1994, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

22 Luglio 1993

* COVIELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per confermare il voto favorevole del Gruppo democristiano al provvedimento in esame, che viene incontro ai produttori zootecnici delle regioni che hanno subito gravissimi danni a causa di una carenza di controllo da parte degli organismi sanitari. Molti allevatori hanno assistito alla distruzione del proprio allevamento. Pertanto, anche seguendo la normativa sulla sanità pubblica, lo Stato, con questo provvedimento, intende contribuire al ripristino di tali allevamenti.

Ugualmente riconfermiamo la nostra convinta e piena adesione agli articoli che prevedono sovvenzioni statali per gli agricoltori del Mezzogiorno colpiti fin dal 1981 da varie calamità naturali ed avversità atmosferiche.

Riteniamo quindi che l'approvazione di questo provvedimento sia doverosa per l'agricoltura meridionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto» (1389) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato ieri i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carlotto.

CARLOTTO, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, la legge 27 marzo 1992, n. 257, non consente più l'estrazione, la lavorazione e l'utilizzo dell'amianto.

Il provvedimento legislativo è stato adottato a seguito dell'accertata pericolosità di questo materiale per la salute. È infatti provato che il contatto diretto con l'amianto e con le sue polveri nelle fasi di estrazione, lavorazione, manipolazione ed uso provoca gravi dannì al fisico e, nei casi di contatto prolungato, mina irremediabilmente la salute.

Per favorire la riconversione produttiva e per sostenere l'occupazione, la legge prevede interventi a favore delle imprese e dei lavoratori del settore.

In particolare, l'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 prevede a favore dei lavoratori un trattamento straordinario di integrazione salariale ed una maggiorazione dell'anzianità assicurativa non superiore a cinque anni, fino al raggiungimento dei trentacinque anni previsti per

200^a Seduta (pomerid.)

A State of S

11 · 以外的 多方面的 一次有機分子 通過人民 医教育的 医教育的 多名 · 以下多 · 一名的 · 一 · 可是 · 一

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

la pensione di anzianità, per un massimo di 600 unità. Inoltre, per i lavoratori delle miniere e delle cave, in quanto più esposti ai pericoli, i periodi di attività lavorativa, agli effetti dell'assicurazione pensionistica, vengono moltiplicati per il coefficiente 1,5. Possono godere della stessa rivalutazione quanti hanno lavorato nel settore dell'amianto ed hanno contratto malattie professionali a causa di provata esposizione all'amianto stesso.

Per tutti i lavoratori soggetti per almeno dieci anni all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, i corrispondenti periodi di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono rivalutati moltiplicandoli per il coefficiente 1,5. Condizioni agevolative agli affetti pensionistici sono inoltre previste a favore dei dipendenti assicurati presso l'INPDAI.

Particolari interventi prevede l'articolo 11, per quanto concerne il risanamento della miniera di Balangero, in provincia di Torino.

La norma prevista dal comma 8 dell'articolo 13 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, non ha purtroppo finora trovato applicazione a causa di difformi interpretazioni. Il Governo, molto opportunamente, anche a seguito delle pressioni dei sindacati, dei consigli di fabbrica e di molti colleghi dell'11^a Commissione permanente del Senato, in occasione di un incontro con i responsabili del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha voluto porre rimedio con il decreto-legge n. 95, del 5 aprile 1993. Tale decreto, approvato con modifiche dal Senato, non è stato convertito in legge in tempo utile dall'altro ramo del Parlamento. Il Governo, il 5 giugno 1993, lo ha reiterato, con il decreto-legge n. 169, recependo però le modifiche apportate dal Senato in fase di discussione e di approvazione del primo decreto, decaduto per decorrenza dei termini. Il nuovo decreto-legge è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, per la sua conversione in legge, il 14 luglio 1993.

All'articolo 1, relativamente al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per quanto riguarda i lavoratori che hanno titolo a quanto previsto dallo stesso comma 8, la Camera dei deputati ha soppresso il riferimento alle «imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse». Di conseguenza, è stato aggiunto l'articolo 1-bis per modificare negli stessi termini anche il comma 7 del medesimo articolo 13.

Questa nuova formulazione riduce a due i requisiti necessari per ottenere, agli effetti delle prestazioni pensionistiche, la moltiplicazione del periodo lavorativo per il coefficiente 1,5. I requisiti richiesti sono: che il periodo lavorativo con esposizione all'amianto sia superiore a dieci anni; che tale periodo sia stato soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti assicurati all'I-NAIL potrebbero sorgere difficoltà. Infatti, se le mie informazioni sono esatte, l'assicurazione INAIL non è nominativa ma è numerica; si possono verificare situazioni per le quali potrebbero sorgere contestazioni nell'indicazione dei lavoratori assicurati. In questi casi, in assenza

22 Luglio 1993

di intese, ritengo necessario demandare agli ispettorati provinciali del lavoro la definizione delle situazioni in contestazione.

Potrebbero esserci inoltre anche casi in cui i datori di lavoro, pur in presenza delle condizioni oggettive, non abbiano ottemperato all'obbligo dell'assicurazione per tutti i lavoratori esposti all'amianto. In questi casi saranno gli enti preposti al controllo e all'accertamento che dovranno procedere alle necessarie verifiche e regolarizzazioni affinchè non siano pregiudicati i diritti dei lavoratori a causa di eventuali inadempienze da parte dei loro datori di lavoro.

La Commissione lavoro e previdenza sociale mi ha conferito il mandato a riferire favorevolmente. Pertanto, colleghi senatori, raccomando l'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, anche perchè è in seconda lettura e scadrà il prossimo 4 agosto e pertanto, nel caso in cui dovessero esserci modifiche o ritardi nell'approvazione, decadrebbe. Se ciò accadesse le migliaia di lavoratori che sono in attesa di un pronunciamento definitivo per poter vedere riconosciuti i loro diritti si troverebbero in condizioni molto difficili. (Applausi dei senatori D'Amelio e Ventre).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Stefanelli. Ne ha facoltà.

STEFANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in discussione generale su questo disegno di legge soprattutto per manifestare il mio stupore per il contenuto dello stesso disegno di legge. Stiamo trattando l'approvazione del moltiplicatore di 1,5 del periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria per i lavoratori che siano stati occupati nelle aziende che trattano o abbiano trattato amianto per dieci anni. Si tratta di un moltiplicatore che riguarda 1.200 dipendenti perchè, stando alle motivazioni testè citate dal relatore, essi sono esposti ad un particolare rischio di malattie professionali; quale la famigerata asbestosi, che può essere complicata a tubercolosi o addirittura a forme cancerogene polmonari. In questo consiste infatti il rischio effettivo dell'esposizione all'amianto.

Va tutto bene per quanto riguarda le norme al nostro esame perchè è chiaro che per i lavoratori esposti a questo rischio tutto ciò che lo Stato realizza in merito è fatto bene. La mia preoccupazione però è soprattutto rivolta a tanti altri lavoratori a rischio; mi riferisco ad esempio ai lavoratori che trattano o che sono esposti alla silice allo stato libero, cioè a quei lavoratori che sono esposti alla malattia professionale cosiddetta silicosi, complicata o meno a tubercolosi o a forme cancerogene. Mi riferisco però anche alle migliaia di altri lavoratori che sono esposti al rischio di broncopneumopatie per l'inalazione di fumo di ossido di carbonio e di polveri metalliche, cioè in effetti ai lavoratori esposti alle numerose malattie professionali che la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 elenca tassativamente, portate poi a quarantanove dal decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1975 n. 482.

Vi è considerata l'esposizione al fosforo, al cadmio, ai raggi X, ai benzoli e ai fenoli. Esposizioni che comportano malattie altrettanto gravi quanto la silicosi e l'asbestosi.

Mi ponevo pertanto il dubbio se questo beneficio particolare rivolto ai lavoratori dipendenti delle industrie che trattano amianto non debba essere esteso a tutti i lavoratori che sono comunque esposti ad analoghi rischi. Inoltre, se una spesa si deve fare per 1.200 lavoratori, non vedo perchè la stessa spesa non si debba fare per tutti gli altri lavoratori.

Signor Presidente, signor Ministro, tutti i lavoratori sono comunque assicurati contro le malattie professionali e tutti i lavoratori che contraggono una malattia professionale vengono indennizzati dall'ente appositamente istituito a questo fine, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL.

I danni che immaginiamo possano essere arrecati ai lavoratori dell'industria dell'amianto sostanzialmente vengono, in caso della manifestazione di una malattia professionale, indennizzati ed allora per quale motivo questa preoccupazione verso questi particolari lavoratori? E perchè questa indifferenza verso altri lavoratori?

Mi sembra che il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia palesemente incostituzionale perchè riguarda soltanto 1.200 lavoratori su milioni di altri lavoratori. È chiaro che dispiace dire di no a dei lavoratori e chi ha una cultura di lavoro è preoccupato nel dover assumere questa posizione; ma è altrettanto chiaro che nel momento in cui il Governo porta avanti il provvedimento assume come impegno indefettibile quello di estendere il discorso per assicurare agli altri lavoratori questi stessi privilegi.

Signor Presidente, vorrei illustrare un emendamento, se me lo consente.

PRESIDENTE. Senatore Stefanelli, lo farà dopo, in sede di esame degli emendamenti.

È scritto a parlare il senatore Meriggi. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, sarò breve considerando che condivido quanto ha detto il relatore. Non entrerò quindi nel merito del provvedimento il cui contenuto tra l'altro è già stato oggetto di discussioni in altre occasioni. Desidero soltanto dire che voteremo a favore di questo provvedimento in quanto lo riteniamo un atto dovuto non solo per dare concreta attuazione alla legge sull'amianto ma nei confronti soprattutto dei lavoratori interessati che stanno attendendo i benefici previsti.

Quanto a ciò che ha sostenuto ora il senatore Stefanelli, voglio soltanto dire che se questo provvedimento non affronta la situazione di altri lavoratori che hanno operato e stanno operando in ambienti a rischio, non per questo dobbiamo essere contrari a norme che cercano di dare soluzione ad una questione impellente.

Si tratterà caso mai di affrontare quei problemi in altra occasione e con altri provvedimenti che ognuno di noi può impegnarsi a presentare, compreso il senatore Stefanelli. Oggi però noi riteniamo che questo provvedimento vada approvato perchè lo condividiamo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

22 Luglio 1993

CARLOTTO, relatore. Ringrazio i senatori Meriggi e Stefanelli per i loro interventi, come ringrazio tutti coloro che in Commissione si sono impegnati nella discussione e hanno consentito di apportare le modifiche al testo che stiamo oggi esaminando.

Per quanto riguarda le osservazioni che ha fatto il collega Stefanelli, debbo dire che esse hanno – come ha detto l'amico Meriggi – un fondamento; però tengo a precisare che il provvedimento al nostro esame è una interpretazione del comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, che è mirata a superare l'utilizzo dell'amianto. Pertanto i provvedimenti conseguenti sono ovviamente condizionati da questa scelta che è legata all'esigenza di riconversione produttiva delle aziende evitando che queste riconversioni, queste difficoltà dovute alla cessazione dell'attività di estrazione e lavorazione dell'amianto possano determinare contraccolpi sia per l'occupazione sia per i lavoratori.

Quanto sostiene il collega Stefanelli potrà essere e sarà oggetto di approfondimento nel momento in cui andremo a discutere il decreto delegato sui lavori usuranti, che è già iscritto all'ordine del giorno della Commissione lavoro del Senato: in quella sede si potrà allargare il discorso a quelle lavorazioni che comportano rischi per la salute dei lavoratori.

Detto questo, pregherei fin da ora il senatore Stefanelli – ma lo ripeterò al momento opportuno – di valutare l'opportunità di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, io ho poco da aggiungere rispetto a quanto egregiamente ha detto il senatore Carlotto – che ringrazio – sia in sede di illustrazione della relazione sia in sede di replica.

Vorrei solo riaffermare le motivazioni di questo provvedimento, che si è reso necessario a seguito di difficoltà interpretative di una norma della legge n. 257 che ha abolito l'uso dell'amianto. Quindi il decreto permette, attraverso l'interpretazione autentica di questa norma, di applicare in modo coerente, rispetto a quella che era l'intenzione del legislatore, il coefficiente moltiplicatore ai fini pensionistici.

Oltre a questo aspetto, l'iter parlamentare ha consentito anche un miglioramento del testo emanato dal Governo nel senso di individuare i beneficiari del provvedimento nei lavoratori iscritti all'INAIL ai fini dell'assicurazione contro le malattie professionali, senza agganciare il beneficio al tipo di azienda ma riconoscendolo a tutti i lavoratori del settore dell'amianto. In questo modo si dà anche una risposta al senatore Stefanelli, che ha introdotto nel dibattito argomentazioni nobili.

Il provvedimento tende ad applicare e a rendere applicabili alcune provvidenze a favore dei lavoratori dell'amianto proprio perchè questo settore, sulla base della legge n. 257 del 1992, è stato giustamente abolito. In futuro il Governo terrà sicuramente conto anche di altre malattie usuranti. Lo potrà fare il Parlamento nell'esaminare il disegno

22 Luglio 1993

di legge cui si riferiva il senatore Carlotto, ma lo farà certamente il Governo allorchè emetterà, come è previsto dalla legge delega per la riforma del sistema pensionistico, il relativo decreto legislativo, nella parte riferita alle malattie usuranti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge.

GRASSI BERTAZZI, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, dichiara di non avere nulla da osservare».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 95.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169:

All'articolo 1:

というというのは、大学の大学をなるとのできる。 あいしんじゃく

al comma 1, le parole: «dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse,» sono soppresse;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori"»;

il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 1.

- 1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:
- «8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».
- I-bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: «per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite», sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori».
- 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

- Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
- «1-ter. L'individuazione e, quindi, il censimento dei lavoratori di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal comma 1 del presente articolo vengono effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, mediante propri ispettori di vigilanza in servizio presso le sedi periferiche dell'Ente».

1.1 Stefanelli

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 si estendono anche ai lavoratori del cemento amianto delle imprese che avessero cessato le produzioni a seguito di sequestro dello stabilimento per ragioni ambientali».

1.2

かられたというというとはできるとは、東京の大学を変えているというというできます。

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, CARRARA, REDI, NAPOLI, PULLI, LAURIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

STEFANELLI. Signor Presidente, sono molti gli aspetti che non mi convincono, compreso il richiamo a quella nobiltà di sentimenti che mi attribuiva il rappresentante del Governo. In questo caso ci deve essere un'aspirazione ad un senso di giustizia ed un'angosciosa ricerca dei princìpi di equità e di giustizia. Vorrei soltanto che la fiaccola della giustizia tornasse a splendere nei suoi valori essenziali e fondamentali per la democrazia.

Tuttavia, ritengo esaurito il mio compito allorquando mi permetto di rappresentare le problematiche del lavoro, della previdenza e dell'infortunistica in questo nobile consesso. Non ha importanza che un emendamento venga o non venga approvato; è invece importante la convinzione di aver assolto il proprio compito, quel compito che mi è stato affidato dagli elettori e che porto avanti con coscienza, con amore e con passione.

Al fine di tendere ad un risparmio e ad una maggiore economia da parte dello Stato, ho presentato questo emendamento che tende ad affidare agli ispettori di vigilanza in servizio presso le sedi periferiche dell'INAIL il compito di censire i lavoratori esposti all'amianto, atteso che questo è il requisito essenziale per conferire loro i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992. Perchè faccio riferimento ai funzionari dell'INAIL? Perchè l'INAIL è l'ente preposto alla tutela assicurativa contro l'asbestosi e contro le malattie derivanti dalla lavorazione dell'amianto ed è in possesso della documentazione delle posizioni assicurative degli addetti al settore, conosce le aziende e quindi al meglio potrebbe esperire un censimento per l'attribuzione di questi benefici.

Il relatore Carlotto mi ha pregato di ritirare l'emendamento 1.1 perchè una sua approvazione determinerebbe la decadenza del decreto-legge al nostro esame, in quanto non si riuscirebbe più a farlo approvare dalla Camera nel testo modificato entro il termine dei sessanta giorni. Ritiro allora questo emendamento, ma nella convinzione – ripeto – di aver svolto comunque il mio dovere.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, le faccio presente che sull'emendamento 1.2 di cui è primo firmatario, la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

D'AMELIO. Signor Presidente, il giudizio contrario della 5^a Commissione è motivato da un fatto meramente tecnico. Credo che comun-

22 Luglio 1993

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

que il problema meriti qualche considerazione, qualche attenzione da parte di quest'Aula del Parlamento, anche se so che il decreto sta per scadere.

Voglio brevemente rappresentare la situazione ai colleghi senatori. Se il presupposto, come mi pare di capire dalla relazione del senatore Carlotto, per l'applicazione delle norme qui considerate resta il periodo di dieci anni di esposizione agli effetti nocivi dell'amianto, sia che si tratti di estrazione, sia che si tratti di lavorazione (ad esempio, la lavorazione di lastre o di manufatti in cemento-amianto), è evidente che restano fuori dalla previsione, o ne potrebbero restare fuori, alcune aziende – come è il caso della Materit in Val Basento, Basilicata – i cui lavoratori non rientrano nei dieci anni prescritti dalla legge solo perchè, per motivi ambientali, il pretore sequestrò lo stabilimento nel 1989, in data, cioè, anteriore alla entrata in vigore della legge sull'amianto del marzo 1992.

Ora, il mio emendamento nasce dalla necessità di non creare disparità tra i lavoratori. Nel momento in cui opportunamente, il Governo e il Parlamento riconoscono il problema dei lavoratori esposti agli effetti nocivi della lavorazione dell'amianto, dando un valido contributo alla soluzione di tale problema, non è accettabile che rimangano escluse alcune aziende, come la Materit in Val Basento, che – ripeto – non è ammessa ai benefici solo perchè qualche tempo prima il pretore, per fatti ambientali collegati all'accumulo di sostanze tossiche e nocive nello stabilimento, ha praticamente chiuso lo stabilimento stesso. Furono perciò sospese le lavorazioni.

Il nostro emendamento ha la finalità di considerare queste circostanze e quindi di ammettere i lavoratori interessati, che sono esattamente settantasei, agli stessi benefici di cui al presente decreto-legge. Mi rendo conto che vi sono difficoltà per la copertura finanziaria. Vorrei comunque cogliere l'occasione per porre il problema alla cortese attenzione del Sottosegretario, dello stesso relatore e di quest'Aula, perchè la questione sia in qualche modo affrontata.

Ad ogni modo, se le difficoltà che si incontrano sono soltanto di natura tecnica, sono costretto a ritirare l'emendamento trasformandolo in un ordine del giorno che sostanzialmente evidenzia i problemi citati e che sottopongo all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il senatore D'Amelio ha trasformato l'emendamento 1.2, presentato dallo stesso senatore D'Amelio e da altri senatori, nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che il decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto, giustamente mira a salvaguardare i diritti dei lavoratori dell'amianto, nello stesso momento in cui, chiudendosi le miniere e bloccandosi la produzione dei manufatti di amianto e di cemento amianto, vengono licenziati o messi in cassa integrazione;

considerato che le nobili finalità del Governo e del legislatore potrebbero essere vanificate, qualora i benefici previsti non fossero

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

estesi anche ai lavoratori delle aziende chiuse prima della data prevista dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, o per ragioni anche diverse da quelle citate dal comma 7 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257;

visto che a Ferrandina, in Basilicata, l'azienda per la lavorazione del cemento amianto denominata MATERIT fu chiusa a seguito del sequestro disposto dalla magistratura per motivi ambientali;

impegna il Governo:

a volere interpretare il presente disegno di legge nel senso che i benefici previsti si intendono estesi anche ai lavoratori delle aziende dell'amianto e del cemento amianto, che fossero state chiuse prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, per ragioni indipendenti dalla volontà dei lavoratori o delle stesse aziende, come, per esempio, è nel caso della MATERIT.

9.1389.1

The state of the s

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA, CARRARA, REDI, NAPOLI, PULLI, LAURIA

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARLOTTO, relatore. Signor Presidente, mi rendo conto che quanto esposto nell'ordine del giorno è di notevole importanza e rappresenta anche una forte aspettativa da parte dei lavoratori interessati. Bisogna però evidenziare che la norma di legge condiziona il diritto ai benefici, cioè all'applicazione del coefficiente dell'1,5...

COVIELLO. L'emendamento 1.2 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Il relatore sta esprimendo il suo parere sull'ordine del giorno.

CARLOTTO, relatore. Vorrei svolgere un ragionamento.

PRESIDENTE. La prego, senatore Carlotto, continui pure.

CARLOTTO, relatore. Se quei lavoratori fossero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di legge, cioè se fossero stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni – che è condizione essenziale per il diritto ai benefici di legge – allora potrebbe esserci una motivazione concreta per esprimere un parere favorevole. Da quanto mi risulta però manca questa condizione essenziale espressamente prevista dalla legge, per cui, pur rendendomi conto della situazione delicata e delle attese dei lavoratori, non mi sento sinceramente di esprimere un parere favorevole su di un ordine del giorno che non potrebbe avere effetti, perchè in contrasto con la legge. Mi rimetto quindi al Governo.

* PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, mi duole di non poter accogliere l'ordine del giorno presentato dal senatore D'Amelio, che contiene un invito ad

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 LUGLIO 1993

interpretare in senso estensivo il provvedimento che stiamo per far diventare legge dello Stato. È già esso stesso un provvedimento di interpretazione autentica. Sono due le categorie interessate dal coefficiente moltiplicatore: i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni e quelli che abbiano contratto una malattia professionale. Orbene, anche ai lavoratori di queste aziende che abbiano contratto una malattia professionale si applica il provvedimento; quindi, non ci sono problemi. Per quanto riguarda l'altra condizione, i dieci anni costituiscono l'impianto del provvedimento, per cui, con grande dispiacere, devo dire al senatore D'Amelio che o sussistono i dieci anni, oppure, per quanto ci possiamo sforzare, il provvedimento non troverà mai applicazione nei confronti di lavoratori che abbiano subito un'esposizione all'amianto per un periodo inferiore ai dieci anni, senza contrarre una malattia.

Quindi il Governo non può accogliere l'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, mantiene l'ordine del giorno, sul quale si sono pronunziati in senso contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo?

D'AMELIO. Signor Presidente, mi rendo conto delle motivazioni addotte. Certamente, avrebbe avuto senso accogliere l'emendamento 1.2. La cronistoria resta valida, come è stato riconosciuto dal rappresentante del Governo e dal relatore. Questi lavoratori non rientrano nel limite dei dieci anni solo perchè, per puro caso, alcuni mesi prima dell'entrata in vigore della legge l'azienda fu sequestrata dal pretore per motivi ambientali. Pertanto, si potrebbe modificare l'ordine del giorno inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», la seguente nuova formulazione del dispositivo: «a riconsiderare la possibilità di riesaminare il problema della MATERIT al momento dell'approvazione dei provvedimenti di prepensionamento». So infatti che si sta rivedendo la questione dei prepensionamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla modifica testè proposta dal senatore D'Amelio.

Vorrei ricordare che il provvedimento in esame non prevede soltanto prepensionamenti. D'altra parte, non so se la dizione proposta è opportuna; comunque, trattandosi di un ordine del giorno, tutto è possibile.

CARLOTTO, relatore. Signor Presidente, anzitutto vorrei sapere se tale nuova formulazione debba essere interpretata come una sollecitazione al Governo affinchè tenga conto di quella situazione ma anche di altre simili in un contesto complessivo, che potrebbe essere l'esame di normative legislative. In questo caso, come raccomandazione al Governo, sarei disponibile ad un accoglimento dell'ordine del giorno nella nuova formulazione.

* PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, la questione è assai delicata. Già nell'iter di ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

questo provvedimento, che reitera un precedente decreto-legge, abbiamo incontrato enormi difficoltà a reperire i fondi necessari. Come ricorderete, il testo precedente limitava queste provvidenze ai lavoratori dipendenti da imprese che estraevano o utilizzavano l'amianto come materia prima.

Ebbene, eliminare il discrimine dei dieci anni significa per moltissimi lavoratori, e non soltanto per quelli di questa azienda, aumentare enormemente la platea. Dico questo per ragioni di lealtà verso il Parlamento.

Concludo facendo presente che il Governo, attese le difficoltà finanziarie, può accogliere l'ordine del giorno soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

D'AMELIO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ROMEO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci accingiamo a votare a favore di questo provvedimento con serenità e tranquillità di coscienza. Noi non riteniamo che esso operi un'iniqua discriminazione tra lavoratori che svolgono attività nocive, pericolose o usuranti per il proprio stato psico-fisico.

Questo provvedimento, come giustamente sottolineavano sia il relatore, a conclusione del suo intervento, sia il rappresentante del Governo, è interpretativo dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Siamo in presenza di una particolarissima situazione, in quanto questa legge pone l'obbligo della sospensione delle attività di lavorazione, importazione, esportazione, commercializzazione e smaltimento che comportano esposizione dei lavoratori al rischio dell'amianto. La stessa legge si propone tra le sue finalità quella della ricerca finalizzata all'individuazione di elementi sostitutivi e quella della riconversione produttiva. La differenza di trattamento rispetto ai lavoratori appartenenti a settori simili si incentra, quindi, in quest'obbligo di cessazione

22 LUGLIO 1993

dell'attività e di riconversione della stessa. Si dice che il nostro Stato sociale va verso il degrado e lo smantellamento, ma questo decreto dimostra il contrario; in questi casi soccorrono gli ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione e il prepensionamento, con quel coefficiente dell'1,5 per cento che comporta una maggiore anzianità, ovviamente convenzionale, per i lavoratori interessati.

Non c'è quindi alcuna discriminazione. È questo il motivo per il quale votiamo con serenità questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo del PSI).

PELLEGATTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGATTI. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, anche noi voteremo a favore della conversione in legge del provvedimento al nostro esame, perchè finalmente si dà un'interpretazione autentica di alcuni commi dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992. Finalmente i lavoratori esposti alla lavorazione dell'amianto potranno beneficiare, ai fini della maturazione dei diritti previdenziali, di un coefficiente dell'1,5, misura previdenziale prevista dalla legge n. 257. È questa una legge, come hanno già sottolineato i colleghi, che ha sancito sostanzialmente l'uscita del nostro paese dalle lavorazioni dell'amianto, vietandone l'estrazione, la lavorazione, l'esportazione, l'importazione e la commercializzazione. Gli aspetti connessi alla dismissione delle lavorazioni dell'amianto imponevano la necessità di risolvere la questione degli addetti a tali produzioni, nonchè quella della tutela della loro salute, unita a quella dei cittadini. A tutela dei lavoratori si stabilirono delle norme, quali appunto la cassa integrazione straordinaria, il prepensionamento e l'introduzione di un moltiplicatore per i periodi di contribuzione obbligatoria per i lavoratori che per di più di dieci anni erano rimasti esposti all'amianto. È proprio quest'ultimo aspetto che credo vada preso in particolare considerazione, cioè quale periodo prendere a riferimento per il calcolo del coefficiente dell'1,5, aspetto che ha in quest'anno incontrato grandi difficoltà di applicazione e ha comportato problemi interpretativi che credo verranno finalmente risolti con questo decreto. Nel precedente passaggio di tale provvedimento in questo ramo del Parlamento il nostro Gruppo aveva presentato un emendamento che non incontrò allora consenso, ma che invece la Camera dei deputati in Commissione ha riproposto al momento della reiterazione del decreto; tale emendamento rapportava il riferimento di base non più all'azienda e alla sua tipologia produttiva, ma all'assoggettamento dei lavoratori all'assicurazione obbligatoria INAIL contro le malatte professionli. Ciò rende finalmente i lavoratori titolari del diritto e non le aziende presso le quali prestano o hanno prestato la propria attività lavorativa, come era previsto nel testo della legge n. 257 del 1992 e nel testo che il Governo aveva proposto al Parlamento. Questa modifica introdotta dalla Camera dei deputati non può che trovarci favorevoli, perchè va appunto nella direzione da noi indicata durante la precedente discussione. In questa fase di grande difficoltà economica credo assuma anche un'importante rilevanza affrontare le questioni

いいからまたいで、人工教育をは「書か」は「中ではないないをあっているない」である。

della sicurezza del lavoro, anche perchè si rischia in una fase del genere di veder sminuita la necessità della sicurezza sul lavoro.

Dico questo esprimendo il nostro consenso sulla conversione di questo decreto-legge, anche perchè contemporaneamente desidero richiamare la necessità di procedere, nelle Commissioni lavoro e nel Parlamento complessivamente, ma in particolare al Senato, nella discussione delle proposte di legge di iniziativà parlamentare in materia di sicurezza del lavoro e di tutela dei lavoratori da rischi gravissimi qual è stato appunto l'amianto per un lungo periodo. La morte per asbestosi o per cancro derivante dall'amianto ha segnato la storia di troppi lavoratori e lavoratrici nel nostro paese: basta leggere i dati forniti dalle province in cui, come quella di Cuneo, la presenza di aziende che lavoravano l'amianto era maggiore rispetto ad altre province del nostro paese per capire quale rischio comportava questa lavorazione.

Voglio ricordare questi aspetti in occasione della conversione in legge di questo decreto anche perchè l'anno europeo della sicurezza sul lavoro non deve passare invano per il nostro paese, nell'ignoranza delle realtà lavorative di fabbriche, di miniere e di ambienti di lavoro che spesso causano malattie e morti di molti lavoratori. Desidero soprattutto farlo anche per evitare che ci si ricordi di queste tematiche soltanto quando avvengono fatti eclatanti come quelli di Milazzo, di Caravaggio o di Ravenna. (Applausi dal Gruppo del PDS e dei senatori Stefanelli e Maisano Grassi).

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, il Gruppo della DC voterà a favore di questo provvedimento, innanzitutto perchè sembra dare un'interpretazione più estensiva e più corretta dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Nel ringraziare i componenti la Commissione, in modo particolare il senatore Carlotto, per il lavoro che è stato compiuto, voglio concordare anch'io con il relatore nel dire che l'aver voluto legare un problema di grande importanza quale quello della dismissione della lavorazione, della ricerca, della commercializzazione e dell'esportazione dell'amianto certamente rappresenta un fatto positivo, ma che, tuttavia, si tratta di un provvedimento assai parziale. Per essere più esplicito, non credo che i lavoratori dell'amianto debbano essere presi in considerazione soltanto sulla base delle esigenze di bilancio.

L'esposizione agli effetti nocivi della lavorazione dell'amianto si può verificare sia che il lavoratore abbia trattato l'amianto per un giorno, sia che lo abbia trattato per un anno o per dieci. L'aver invece posto come limite minimo quello dei dieci anni ha di fatto escluso dai benefici della legge tanti lavoratori senza che essi abbiano alcuna colpa (come nel caso dei lavoratori della Materit) ma solo perchè, alcuni mesi prima, il pretore, aveva deciso di chiudere la fabbrica.

22 Luglio 1993

Credo allora che il Parlamento debba prestare maggiore attenzione in proposito. Ritengo che si dovrà comunque riproporre il problema, per evitare gravi sperequazoni tra i lavoratori.

Condivido le preoccupazioni evidenziate anche dal relatore in considerazione del fatto che, sia pure positivamente, il disegno di legge che stiamo per approvare in sostanza fa riferimento non più all'azienda bensì ai lavoratori. Questo è un fatto certamente importante: Tuttavia, l'aver legato i benefici all'assoggettamento all'assicurazione INAIL (cui comunque l'azienda avrebbe potuto procedere o non procedere) mi sembra un altro elemento di discriminazione che pesa anche sulle nostre coscienze.

Per tutti questi motivi ritengo necessario un ripensamento e una riflessione aggiuntiva. Tuttavia, il provvedimento in sè è valido e pertanto voteremo a favore.

SERENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, colleghi, premetto che al mio posto sarebbe dovuto intervenire il senatore Lorenzi, che si è prestato ad alcuni chiarimenti in merito a problemi sorti durante il precedente esame di questo decreto-legge.

Il mio Gruppo voterà a favore, anche se in una precedente discussione sullo stesso argomento aveva votato contro protestando nei riguardi di un provvedimento che poteva far nascere equivoci per il modo in cui era stato formulato.

Essendo stati chiariti questi aspetti nelle sedi opportune, anche grazie al senatore Lorenzi, dichiariamo quindi il nostro voto favorevole, rammaricandoci che la ricerca di chiarezza sull'argomento sia stata da qualche parte politica interpretata come volontà di privare una categoria di lavoratori, come quelli dell'amianto, dei loro più sacrosanti diritti.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha façoltà.

* MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale e annuncio che, in ordine alle preoccupazioni da più parti espresse, chiederemo che nel corso dell'esame del decreto-legge sui lavori usuranti i benefici siano estesi anche ad altre categorie di lavoratori esposte a rischi altrettanto gravi. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

STEFANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo repubblicano sul disegno di legge in esame. Desidero sottoli-

The second of th

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

neare che non c'era una volontà contraria a questo disegno di legge, ma il desiderio dell'estensione di determinati benefici a lavoratori esposti a sostanze a rischio altrettanto pericolose.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1421

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Commissione giustizia ha da poco concluso l'esame del disegno di legge n. 1421 di conversione in legge del decreto-legge n. 163 del 28 maggio 1993, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e che decadrebbe il prossimo 28 luglio. Considerata l'imminenza della scadenza del termine costituzionale di conversione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 del Regolamento ed avendo acquisito l'assenso di tutti i Gruppi parlamentari, propongo l'inserimento del provvedimento in questione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel momento che si renderà più opportuno secondo l'andamento dei nostri lavori.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia» (1361)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia». La relazione scritta è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Condarcuri. Ne ha facoltà.

CONDARCURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il Gruppo di Rifondazione comunista condivide sostanzialmente il decreto n. 215 del 1993 in esame, attinente a particolari norme di avanzamento degli ufficiali delle forze armate e ad alcune misure retributive a favore dei dipendenti di alcune categorie delle forze di polizia.

Noi solleviamo però alcune considerazioni, anche critiche, sia sul metodo, sia sul merito.

Non ci stancheremo mai di affermare di non condividere il frequente ricorso alla decretazione d'urgenza per affrontare e dare solu-

22 Luglio 1993

zione a problemi talvolta di grande rilievo, evitando il confronto o l'apporto delle forze sociali e sindacali e, nel contempo, impedendo al Parlamento di poter dare il suo apporto e il suo contributo esaminando, discutendo, decidendo, possibilmente anche migliorando gli stessi provvedimenti.

Per quanto riguarda il merito, cioè l'emanazione di norme in tema di avanzamento già scadute, riteniamo che si debba porre rimedio a timori e preoccupazioni diffusi tra gli aspiranti a miglioramenti di carriera nel personale delle forze armate, visto che ancora non è stata approvata la norma legislativa sul servizio militare sostitutivo civile e volontario.

Per quanto riguarda gli ispettori di polizia; viene accordato il titolo alla concessione degli arretrati in conseguenza dell'equiparazione di qualifiche e gradi nel Corpo; tale misura in linea di massima ci vede d'accordo, proprio perchè è un provvedimento riparatore e giusto per i funzionari di polizia, fortemente impegnati in questa fase difficile del nostro paese in tanti campi di attività spesso a rischio, in una lotta che conducono con grande impegno contro la criminalità organizzata e per debellare la mafia e le sue affiliazioni.

Noi vorremmo poter affrontare meglio quanto è previsto dal decreto n. 215, ma ci riserviamo di farlo quando si discuterà il problema della riforma del servizio militare.

Riteniamo infine che gli interventi a favore di questi lavoratori dei corpi militari e di polizia vadano affrontati con maggiore attenzione nel contesto di provvedimenti finalizzati allo stimolo e all'incentivazione, non soltanto per il miglioramento della carriera, ma anche quello professionale.

Queste considerazioni desideravo fare a nome di Rifondazione comunista, che condivide in linea di massima questo provvedimento e quindi è ad esso favorevole. (Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappuzzo. Ne ha facoltà.

CAPPUZZO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana esprime parere pienamente favorevole sul provvedimento al nostro esame. Esso risponde ad esigenze funzionali nell'interesse dell'istituzione ed a legittime aspettative del personale.

C'è soltanto da osservare che andiamo avanti reiterando questi decreti di anno in anno, perchè una carenza legislativa, che certamente non è commendevole, non ha consentito fino ad ora la normalizzazione delle procedure per l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli delle forze armate.

Quindi, il provvedimento è indispensabile per poter procedere, entro il 31 ottobre di quest'anno (come era indispensabile negli anni precedenti), alla compilazione dei quadri di avanzamento (l'elencazione, cioè, degli ufficiali da valutare ai fini della promozione), misura questa cui si riferisce la prima parte del decreto anzidetto; la seconda parte, invece, riguarda l'omogeneizzazione del trattamento economico dei sottufficiali dei Carabinieri che viene allineato a quello della polizia

これのでは、大学の場合のなどの情報をはないないない。 これのは、これのはないのではない。

(本の)のはいいのうとことのないないないないのは、

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

di Stato, estendendolo altresì ai sottufficiali della polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato. Anche questo è un provvedimento dovuto, a seguito di un contenzioso che si è protratto per molto tempo. Il provvedimento prevede, inoltre, il pagamento frazionato degli arretrati con una ripartizione che consente di realizzare un risparmio pari a 7 miliardi, somma per interessi relativi all'ultimo anno che non viene di fatto portata a carico per effetto di una diversa ripartizione dei pagamenti nei tre anni considerati.

Il provvedimento si impone, è urgente e viene incontro, come dicevo, alla funzionalità del sistema ma soprattutto all'interesse degli ufficiali per quanto riguarda la prima parte, (quella relativa all'avanzamento) e dei sottufficiali delle forze dell'ordine per quanto riguarda la seconda parte (quella relativa all'omogeneizzazione del trattamento economico.

Non ho altro da aggiungere, se non ricordare che l'eventuale inserimento di emendamenti stravolgerebbe lo spirito della legge; in quel caso, mi riproporrei di intervenire nuovamente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

LORETO, relatore. Signor Presidente, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito poichè, sia pure in modo estremamente sintetico, hanno dimostrato che è in discussione un atto dovuto. Con questo provvedimento si consente lo sblocco degli avanzamenti di carriera degli ufficiali del ruolo normale unico delle armi e del corpo tecnico dell'esercito.

Purtroppo, questo provvedimento è stato continuamente prorogato; siamo infatti alla quinta proroga da quando venne approvata la legge n. 574 nel 1980. Pertanto, condivido le osservazioni critiche espresse dal senatore Condarcuri sull'uso della decretazione d'urgenza.

Il provvedimento consente anche l'anticipazione dell'acconto per il 1994 a coloro che hanno avuto giustizia dalla sentenza n. 277 del 1991 della Corte costituzionale, dal Consiglio di Stato e dal TAR del Lazio e consente, cosa non trascurabile in questo particolare momento, un risparmio di 7 miliardi con l'anticipazione dell'acconto fino al 72 per cento del dovuto.

In conclusione, si tratta di un provvedimento che per le sue caratteristiche di atto dovuto merita l'approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIAGU DEMARTINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, ovviamente, preme per la conversione di questo decreto-legge che proroga i termini di avanzamento degli ufficiali e stabilisce una corresponsione di emolumenti per talune categorie di forze di polizia.

L'urgenza del provvedimento, come è stato rilevato dalle varie forze politiche nelle cinque Commissioni al cui esame è stato sottoposto, ha un fondamento nella situazione esistente, che reca grave pregiudizio alla funzionalità dell'apparato militare per effetto della

22 Luglio 1993

impossibilità di determinare le aliquote di valutazione e di conferire le conseguenti promozioni per alcuni ruoli del servizio permanente effettivo dell'esercito.

In particolare, nel 1980 si stabilì, in sede di unificazione di taluni ruoli degli ufficiali delle forze armate, di modificare il sistema di avanzamento entro il 1985, come è stato ricordato dal relatore e da altri senatori intervenuti. Difficoltà di vario genere non hanno consentito di presentare alle Camere la nuova legge, per cui nel tempo si sono succedute proroghe dell'efficacia delle norme di avanzamento in scadenza. L'ultima proroga, come è stato ricordato, è scaduta il 31 dicembre del 1992. Il problema all'esame del Senato è quello di trovare una soluzione attraverso l'approvazione dell'apposito disegno di legge che stabilisce nuove norme relativamente al servizio militare, un provvedimento volto a saldare la situazione attuale con quella futura attraverso il riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle forze armate.

Relativamente agli acconti dei sottufficiali e quindi, alla quota che dovrebbe essere loro attribuita nel 1994, è da rilevare che l'eventuale concessione di detto anticipo consentirebbe di soddisfare adeguatamente le istanze del personale senza comportare alcun onere finanziario; nel contempo, servirebbe a dare un segno di particolare attenzione a tutte le forze di polizia impegnate in questi ultimi tempi in gravose incombenze, evitando così possibili stati dì insoddisfazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5° Commissione permanente.

GRASSI BERTAZZI, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.1, esprime parere contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto con esso si prorogano i termini per l'attribuzione dei benefici economici, si estende la platea dei destinatari dei medesimi e si inducono richieste emulative da parte di altri appartenenti ai ruoli ordinari dei Corpi armati».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie 48di Forze di polizia.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990 n. 404 deve essere interpretato nel senso che, a partire dal 1º gennaio 1981, e per tutti gli anni successivi, anche dopo il 31 dicembre 1983, ove non siano applicabili norme precedenti più favorevoli, la promozione al grado superiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente di cui all'articolo 12 della stessa legge, avviene con effetto dal giorno successivo a quello dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali o, in assenza di essi, ai ruoli normali, fermo restando che non costituisce impedimento alla promozione la presenza nei ruoli normali o speciali di ufficiali pari grado dichiarati non idonei all'avanzamento o per i quali sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa».

1.0.1

TEDESCO TATÒ, PERUZZA, BORRONI, LUONGO, BORATTO, RAPISARDA, CHERCHI, PEDRAZZI CIPOLLA, GAROFALO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, non le nascondo l'imbarazzo con cui parlo di questa materia stante la lettura che abbiamo testè ascoltato del parere della 5ª Commissione. Ovviamente tale parere è sacro e senza dubbio vincolante, tanto è vero che il nostro Regolamento prevede delle procedure rafforzate perchè l'Aula possa pronunciarsi in senso contrario. Di qui la ragione per cui – come poi dirò – pur non rinunciando a sollevare la questione non insisteremo per la votazione dell'emendamento e se, come mi auguro, il relatore e il Governo saranno a ciò disponibili, trasformeremo il medesimo in un ordine del giorno.

Prima di affrontare brevissimamente la materia, vorrei tuttavia sottolineare – se mi è consentito – che mi inchino al parere della 5^a Commissione per quanto riguarda l'argomento del difetto di copertura finanziaria, stante che, se è vero che non c'è un onere retroattivo, è anche vero che è difficilmente quantificabile l'onere per il futuro, considerata peraltro la difficoltà di determinazione dell'esatta consistenza del numero dei beneficiari. Mi inchino quindi a questa parte del

22 Luglio 1993

parere; un po' meno lo faccio – se mi è consentito – per quanto riguarda le argomentazioni, che mi sembrano debordanti, relative agli effetti indotti che questa interpretazione comporterebbe: non credo possa essere così.

In realtà, il nostro emendamento si limita a sottolineare che il primo comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, deve intendersi nel senso che la promozione al grado superiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente, di cui all'articolo 12 della stessa legge, avviene con determinate modalità.

Perchè ci siamo decisi a proporre questo emendamento? In primo luogo, la materia è ben presente da tempo in Parlamento. Nell'altro ramo, su iniziativa di colleghi di vari Gruppi (cito gli onorevoli Savio, Gasparotto, Meleleo ed altri), si sono avuti da tempo pronunciamenti nel senso sopra detto. In secondo luogo, mi consta che l'Amministrazione della difesa ha già avviato dei provvedimenti in linea con questa interpretazione e che tuttavia essi non sono stati ammessi a registrazione dalla Corte dei conti per la non chiarezza nella interpretazione dell'applicabilità dell'articolo 13. Ecco perchè abbiamo ritenuto opportuno risollevare – non sollevare per la prima volta – la questione in questa sede stante l'omogeneità della materia.

Tuttavia, ripeto, poichè mi sembra non eludibile il parere contrario della Commissione bilancio e poichè peraltro una votazione in senso avverso di questa Assemblea comprometterebbe anche per l'immediato futuro l'esito di questa interpretazione, per il momento, signor Presidente, augurandomi che il Sottosegretario sia disponibile ad accogliere il nostro testo come ordine del giorno, lo riformulerei in questo senso, proprio per mantenere aperta la prospettiva su una questione per la quale, lo si voglia o no (noi lo vogliamo, ma mi auguro che lo voglia anche il Governo), una soluzione andrà quanto prima trovata.

PRESIDENTE. La senatrice Tedesco Tatò ha trasformato l'emendamento 1.0.1, nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo a promuovere gli atti legislativi necessari affinchè il primo comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sia interpretato nel senso che, a partire dal 1º gennaio 1981, e per tutti gli anni successivi, anche dopo il 31 dicembre 1983, ove non siano applicabili norme precedenti più favorevoli, la promozione al grado superiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente, di cui all'articolo 12 della stessa legge, avvenga con effetto dal giorno successivo a quello dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali o, in assenza di essi, ai ruoli normali, fermo restando che non costituisce impedimento alla promozione la presenza nei ruoli normali o speciali di ufficiali pari grado dichiarati non idonei all'avanzamento o per i quali sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa».

9.1361.1

TEDESCO TATÒ, PERUZZA, BORRONI, LUONGO, BORATTO, RAPISARDA, CHERCHI, PEDRAZZI CIPOLLA, GAROFALO the state of the same

22 Luglio 1993

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

LORETO, relatore. Ritengo fondata l'esigenza che traspare dalla presentazione dell'emendamento 1.0.1, ma altrettanto condivisibile il parere della 5^a Commissione appunto perchè c'è una indefinitezza complessiva dei destinatari del provvedimento. Credo pertanto che l'emendamento, trasformato in ordine del giorno, possa essere condivisibile come raccomandazione al Governo e come riproposizione di un problema reale, che attende da anni di essere affrontato e risolto.

GIAGU DEMARTINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, la Difesa anche in altri casi ha sempre espresso parere contrario su simili norme sia perchè non in linea con lo schema del provvedimento elaborato dal Ministero, che subordina l'avanzamento alla permanenza di almeno un anno nel grado posseduto per evitare il conferimento di due promozioni nel medesimo anno, sia perchè si crea una disparità di trattamento anche nei confronti di ufficiali pari corso di complemento, transitati in servizio permanente effettivo per concorso.

La Difesa sottolinea altresì che l'iniziativa, pur non prevedendo effetti economici retroattivi, comporta ugualmente un onere finanziario non quantificabile per l'indeterminatezza dei destinatari, in conseguenza degli aumenti stipendiali derivanti dalle promozioni che sarebbero necessariamente conferite in applicazione dell'ordine del giorno. Per questi motivi vorrei che non fosse approvato; accogliendo comunque l'invito degli oratori che mi hanno preceduto, il Governo può accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatrice Tedesco Tatò, insiste nella votazione dell'ordine del giorno?

TEDESCO TATÒ. Non insisto per forza maggiore, Presidente: preferisco una raccomandazione al nulla, auspicando ovviamente che essa sia comunque operante. Non insisto pertanto nella votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dei restanti articoli del decretolegge è il seguente:

Articolo 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'anno 1993 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti per l'anno 1994 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonchè al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 LUGLIO 1993

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, riteniamo che il provvedimento rivesta un'importanza fondamentale per quanto riguarda gli ufficiali delle forze armate e talune categorie delle forze di polizia.

La validità di alcune norme sull'avanzamento degli ufficiali, contenute nella legge 27 dicembre 1990, n. 404, era limitata al 31 dicembre 1992. In conseguenza di ciò le forze armate – in particolare l'esercito – si trovano prive per alcuni ruoli fondamentali – mi riferisco al ruolo normale unico delle armi e al corpo tecnico dell'esercito – di uno strumento normativo di riferimento per effettuare le promozioni in alcuni gradi.

Questa problematica, che si trascina fin dal 1980, oggi è destinata a trovare soluzione attraverso un disegno di legge, già in discussione, riguardante le nuove norme sul servizio militare, compresi i servizi civile sostitutivo e militare volontario. Si tratta di un provvedimento importante perchè, oltre a risolvere questi problemi, prevede l'adeguamento per quanto riguarda i carabinieri e le forze di polizia. Dal momento che si tratta di persone che adempiono bene al loro dovere, tenendo anche presenti i rischi continui che si trovano ad affrontare con la criminalità organizzata – mafia o camorra che sia – tale

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

provvedimento riconosce a questi cittadini in armi un diritto, come essi da tanto tempo aspettavano. Pertanto il nostro voto è favorevole. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

PERUZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra. Voglio evidenziare che il disegno di legge mette in luce con estrema chiarezza l'esigenza, non ancora risolta, di disporre di un'organica e completa normativa che affronti tutta una serie di problemi. Sottolineo all'Assemblea come il disegno di legge si risolva in un atto dovuto e come, in base al meccanismo dell'anticipazione, si possa pervenire al consistente risparmio di 7 miliardi.

PIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, intervengo brevemente per comunicare il voto favorevole del Gruppo socialista a questo provvedimento che soddisfa la necessità di saldare la situazione attuale a quella futura: è per questo che si è dovuto far ricorso al provvedimento di urgenza per la proroga dei termini della legge n. 404 del 1990 che è scaduta. Il decreto comporta un acconto retributivo di circa il 35 per cento nel triennio 1993-1995: è il minimo che lo Stato possa garantire alle forze dell'ordine.

Confermo il voto favorevole del Gruppo socialista.

SERENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente e colleghi, il Gruppo della Lega Nord non intende minimamente entrare nel merito della discussione, in quanto pensiamo che non si possa assolutamente concepire l'approvazione di provvedimenti in mancanza della prevista copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

22 Luglio 1993

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica – ECOLABEL» (1362) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica – ECOLABEL»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica – ECOLABEL».

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori; pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* PROCACCI, relatore. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento al nostro esame rappresenta il primo atto concreto di applicazione nel nostro paese del regolamento CEE n. 880/92 sull'ECOLABEL, cioè il marchio di qualità ecologica per i prodotti compatibili con l'ambiente. Anche questa volta siamo in ritardo rispetto all'Europa. Infatti, è già scaduto, il 1º novembre 1992, il termine per l'istituzione dell'organismo nazionale che ha la competenza esclusiva per l'attribuzione dell'ECOLABEL, un organismo di rilevanza particolare che rappresenta un po' il motore di questo atto comunitario.

Sia pure brevemente, voglio ricordare l'importanza particolare di tale atto. Fin dal 1988, in sede europea è stata riconosciuta la necessità di tutelare, da una parte, l'ambiente e, dall'altra, i consumatori attraverso l'attribuzione di un marchio che rappresenti una garanzia con riguardo anche agli effetti che produce l'uso del prodotto da parte della collettività nel momento della sua realizzazione e durante il ciclo vitale. Si tratta di un provvedimento particolarmente necessario, nel momento in cui l'opinione pubblica europea, e naturalmente quella del nostro paese, mostra un'aumentata sensibilità rispetto ai consumi, preferendo prodotti che garantiscono un modo diverso di consumare e – vorrei dire – una maggiore qualità della vita.

Certamente, l'approvazione del regolamento ha costituito un gesto rilevante a livello comunitario, sebbene sotto il profilo ambientalista avrebbe potuto produrre ricadute più forti e più efficaci, per esempio attraverso la previsione (o anche l'imposizione) dell'uso più rigoroso di tecnologie cosiddette «pulite». Comunque, riteniamo necessaria l'introduzione nel nostro sistema legislativo di un marchio di riconoscibilità per prodotti che «dalla culla alla tomba» comportano un minore impatto ambientale.

22 Luglio 1993

Il decreto-legge che stiamo trattando, che reca la firma del ministro Spini, contiene misure di carattere finanziario molto semplici, che consentono di avviare l'istituzione dell'organismo nazionale attraverso uno stanziamento finanziario di 3 miliardi: una cifra su cui vorrei fare anche qualche osservazione, ma che è comunque necessaria per poter dare l'avvio all'organismo detentore dell'ECOLABEL. Successivamente le somme saranno sostituite dagli introiti provenienti dalla concessione d'uso del marchio stesso. Credo che sia evidente l'urgenza, riconosciuta da tutte le parti politiche, dell'applicazione di questo marchio, anche a causa dei ritardi di cui parlavo poc'anzi.

Ritengo quindi auspicabile questa autorizzazione di spesa e anche, come indicato nel provvedimento, l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per questa voce. Rimane aperto – lo voglio sottolineare anche in questa sede, come ho fatto in 13ª Commissione permanente – il problema dei criteri e delle modalità da seguire per poter giungere alla migliore istituzione possibile dell'organismo nazionale, ma credo che su questo ci sia una perfetta sintonia con il Ministro dell'ambiente. Il regolamento comunitario, infatti, purtroppo è assai vago e dà soltanto un'attribuzione di neutralità all'organismo; saranno i vari paesi – e gli altri Stati lo hanno in gran parte fatto – a dover definire una fisionomia il più possibile efficace affinchè siano realmente perseguite attribuzioni di marchio di qualità ambientale che rispondano a verità e che quindi non si prestino a speculazioni e fraintendimenti della volontà europea.

Proprio per sottolineare questo punto, abbiamo presentato – io per prima, con firme di colleghi di varie forze politiche – un ordine del giorno che intende impegnare il Governo a dare una fisionomia garantista all'organismo nazionale, con una partecipazione paritaria di tutte le parti interessate. Eventualmente, signor Presidente, potrò procedere in un secondo momento ad una illustrazione più precisa dell'ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo del PSI e dei senatori Golfari e Parisi Vittorio).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, intervengo brevemente per dire, come i colleghi sanno e come anche è stato poco fa ricordato, che questo provvedimento abbastanza urgente nasce dal regolamento comunitario n. 880 del 1992, approvato il 23 marzo 1992 ed entrato in vigore nel successivo mese di maggio. Con questo regolamento CEE, in sostanza, è stato istituito il marchio di qualità ecologica per i prodotti compatibili con l'ambiente. Gli Stati membri, e quindi l'Italia, avrebbero dovuto entro il 1º novembre del 1992 designare l'organismo competente al rilascio di questo marchio di qualità. Ciò da parte dell'Italia non è stato fatto e questa inadempienza ha già determinato dei danni, perchè ovviamente i nostri prodotti, rispetto a quelli di Stati diversi dotati del marchio, si trovano in una situazione di difficoltà; inoltre, se dovesse passare ancora del tempo senza che tale organismo fosse istituito, la CEE potrebbe sanzionare tale nostro atteggiamento. Per tali motivi è stato adottato questo provvedimento, che noi riteniamo si debba approvare, perchè, come ho detto, siamo già

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

in ritardo e non possiamo continuare a rimanere inadempienti e poichè riteniamo importante dotare i prodotti che ne hanno i requisiti del marchio di qualità ecologica.

Nel lavoro svolto in Commissione il testo di iniziativa del Governo è stato leggermente migliorato attraverso l'elaborazione di un emendamento, presentato a nome della Commissione, relativo alla spesa. Mentre infatti inizialmente la cifra di tre miliardi veniva riferita alla voce sulla legge-quadro sui parchi, sottraendo quindi risorse che noi invece riteniamo debbano essere impiegate in tutt'altro settore, con l'emendamento proposto si prevede un finanziamento diverso, e questo ci sembra un fatto positivo.

Voglio poi fare qualche considerazione a proposito dell'ordine del giorno presentato da parte di alcuni colleghi e poi integrato da una proposta del collega Montresori. Tale ordine del giorno ci sembra quanto mai opportuno perchè in effetti, con il provvedimento che stiamo esaminando, si fa sostanzialmente soltanto un discorso finanziario; si prevedono cioè le prime risorse per l'organismo che si dovrà poi istituire. Non si sa però quale tipo di organismo seguirà, come e da quante persone sarà composto e così via. L'ordine del giorno serve allora proprio per dare degli indirizzi. Sarebbe stato più opportuno procedere di pari passo, cioè creare l'organismo e prevedere anche le risorse; siccome questo non è stato fatto, opportunamente è stato presentato l'ordine del giorno che noi riteniamo sia senza dubbio da accogliere.

Preannuncio quindi fin da ora il voto favorevole sul provvedimento e sullo stesso ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo del MSI-DN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parisi Vittorio. Ne ha facoltà.

* PARISI Vittorio. Signor Presidente, onorevolì colleghi, signor Ministro, il Governo italiano ancora una volta con un certo ritardo, peraltro modesto, rende operante un regolamento CEE con il decretolegge al nostro esame. È un ritardo che – bene inteso – non può essere imputato al ministro Spini. Si tratta del regolamento comunitario n. 880 del 1992 che istituisce il marchio di qualità ecologica ECOLA-BEL da apporre su prodotti – e questo va sottolineato – il cui processo produttivo e la cui composizione minimizzino il costo ambientale degli stessi. Il richiamo al processo produttivo nella sua interezza – questo è da sottolineare con grande forza – rappresenta veramente un fatto nuovo ed innovativo. Ricordo al riguardo la discussione sul nucleare, dove tutto si era incentrato sull'effetto modesto delle centrali e non sull'intero ciclo del combustibile.

Si tratta di un'innovazione di grande interesse in tema di educazione ambientale – altro fatto da considerare – del consumatore, perchè pone in primo piano il livello di impatto ambientale dei prodotti con riferimento all'intero ciclo produttivo e non solo alla loro composizione in termini di ecotossicità.

Il regolamento CEE è molto puntuale e qualche preoccupazione può sollevare indubbiamente il suo trasferimento nel decreto-legge in esame, nel quale non sono esplicitati alcuni punti rilevanti, in particolare in tema di gruppi di prodotti e dei criteri ecologici utilizzati

The control of the state of the

1000mmのでは、100mmのでは、

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Luglio 1993

nell'attribuzione del marchio ECOLABEL. Non si vorrebbe infatti che il marchio stesso divenisse per certi versi una copertura. Per questo caldeggiamo che vengano esplicitamente richiamati sulla confezione del prodotto, oltre al marchio, anche i dati previsti dal regolamento CEE nell'allegato I. In particolare si chiede poi al Governo un'applicazione rigida del comma 4 dell'articolo 5 del regolamento citato che tratta dei criteri ecologici.

Riconoscendo tuttavia, al di là dei limiti enunciati, l'importanza del disegno di legge, esprimiamo voto favorevole. Ci auguriamo peraltro che il Governo voglia accogliere l'ordine del giorno che verrà tra breve illustrato, al quale attribuiamo una particolare importanza proprio per la più puntuale applicazione del regolamento CEE. Infatti, in definitiva, in questo ordine del giorno si auspica un recepimento più puntuale di quanto indicato all'articolo 6 del regolamento circa i rappresentanti da consultare, prevedendo in esplicito anche le organizzazioni ecologiche e dei consumatori.

Ci auguriamo infine che il Ministro voglia utilizzare i fondi a sua disposizione in base alla legge, soprattutto riguardo alle spese relative ad una corretta informazione del consumatore in tema di tutela ambientale. (Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la refatrice, senatrice Procacci, che invito anche ad illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1362,

impegna il Governo:

a seguire, nell'istituzione dell'organismo nazionale previsto dal regolamento CEE n. 80/92, criteri e metodologie che assicurino una effettiva partecipazione paritaria di tutte le componenti interessate (produttori, associazioni ambientaliste ed associazione dei consumatori), al fine di assicurare la tutela dei consumatori e al fine di garantire che i prodotti prescelti abbiano effettivamente i requisiti richiesti dal regolamento CEE; a perseguire altresì il massimo coinvolgimento di enti e strutture operanti nel settore;

lo impegna altresì a contenere rigorosamente le spese relative al funzionamento dell'organismo stesso, che nella tabella di previsione indicata nel decreto-legge presentano in alcune voci importi eccessivi rispetto alle esigenze.

9.1362.1.

PROCACCI, PARISI Vittorio, GIOVANELLI, FONTANA Albino

* PROCACCI, relatore. Signor Presidente, desidero ringraziare i colleghi Specchia e Parisi Vittorio che sono intervenuti nella discussione generale. Ritengo che almeno in parte le loro preoccupazioni, che condivido, siano recepite da questo ordine del giorno.

Con questo documento vogliamo impegnare il Governo, nell'istituzione dell'organismo nazionale di cui abbiamo parlato, a seguire criteri

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

e metodologie che assicurino una reale partecipazione paritaria di tutte le componenti interessate. Con questo intendiamo indicare naturalmente i produttori, le associazioni dei consumatori e le associazioni ambientaliste, anche al fine di assicurare una vera tutela dei consumatori ed un autentico ridotto impatto ambientale per recepire pienamente lo spirito del regolamento CEE. Inoltre, vorremmo impegnare il Governo a perseguire nella istituzione dell'organismo nazionale il coinvolgimento di enti e strutture che già operino nel settore e portino quindi non soltanto la loro presenza ma anche la loro esperienza.

Nella seconda parte dell'ordine del giorno facciamo riferimento alla necessità di contenere la spesa. Poco fa, nella mia relazione, ho accennato ad alcune perplessità sulla cifra prevista di 3 miliardi: parte delle singole voci nelle quali è scomposta, a mio avviso, risultano eccessive rispetto alle esigenze che l'organismo comporterà. Per questo motivo impegniamo il Governo a contenere rigorosamente le spese relative al funzionamento dell'organismo stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

* SPINI, ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Signor Presidente, onorevoli senatori, non sono in genere favorevole ai decreti-legge; tuttavia ho preso l'iniziativa di presentare questo al nostro esame proprio per il grave ritardo dell'Italia rispetto all'impegno comunitario.

Con l'ECOLABEL entra nella valutazione del consumatore l'aspetto ecologico. In altre parole, le imprese potranno volontariamente sottoporre i propri prodotti alla valutazione ecologica, gradatamente e per classi di impresa, ed il consumatore potrà o meno tenerne conto. Si tratterà comunque di un elemento molto interessante perchè si vedrà quanto nel commercio, nel mercato e nel consumo avrà influenza l'aspetto ecologico. Se consideriamo che entro l'anno prossimo diventerà operante un altro istituto comunitario, che si chiamerà ECOAUDIT, che invece certificherà da un punto di vista ecologico gli impianti, ci rendiamo conto della novità che viene introdotta sia nelle abitudini del consumatore sia per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente.

Era pertanto necessario che l'Italia riguadagnasse il tempo perduto; altrimenti si rischiava di veder arrivare prodotti da altri paesi comunitari forniti di marchio ecologico, mentre le nostre imprese non potevano rivolgersi ad un organismo abilitato in questa direzione. Questo decreto pone i presupposti finanziari; con un successivo decreto interministeriale, di concerto con i Ministri interessati, procederemo alla costituzione dell'organismo che dovrà dare l'etichetta ecologica ai prodotti, gradatamente e per classi di impresa, secondo quanto la Comunità europea ci vorrà indicare.

Desidero ringraziare la relatrice, senatrice Procacci, ed i senatori intervenuti nella discussione generale e più in generale la Commissione ambiente nel suo complesso. Le mie prime esperienze di Ministro sono molto positive, in collaborazione con la Commissione che ha permesso effettivamente di compiere un lavoro molto serrato. Nel corso della discussione sono emerse due esigenze che hanno trovato espressione

されていますが、 すっこうこうか 大きのない はないない しゅうしょうしょう

22 Luglio 1993

nell'ordine del giorno presentato. In primo luogo, abbiamo previsto uno stanziamento in bilancio, ma certamente saremo il più possibile rigorosi nel contrarre le spese; quelle previste costituiscono un tetto massimo e non è detto che debbano essere tutte affrontate. In secondo luogo, è prevista la partecipazione nell'organismo nazionale di tutte le componenti e, quindi, in un rapporto di parità fra i rappresentanti dei produttori, quelli dei consumatori e le organizzazioni ambientaliste.

All'ordine del giorno presentato informeremo l'attività necessaria per l'emanazione del decreto interministeriale che strutturi le competenze in materia, e quindi lo accolgo.

Mi auguro peraltro che il grande consenso che qui è stato raggiunto sul decreto istitutivo del marchio ECOLABEL mi possa accompagnare nell'attività di Ministro dell'ambiente. In ogni caso, lo saluto davvero positivamente: è un segnale molto importante dell'impegno sia europeista che ecologista dei Gruppi parlamentari presenti qui in Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla senatrice Procacci e da altri senatori.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5^a Commissione.

TOSSI BRUTTI, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo e l'emendamento 1.1, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta a condizione, il mancato rispetto della quale realizzerebbe un'ipotesi di carenza di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato il predetto emendamento».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art, 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica – ECOLABEL.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualità ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.

- 2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del capitolo 1557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le somme non utilizzate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2.
- 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993/1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

* PROCACCI, relatore. Signor Presidente, con questo emendamento, confortata dalle osservazioni della Commissione bilancio, la nostra Commissione ha proposto la sostituzione del comma 2 dell'articolo 1, appunto quello che riguarda la provenienza dei fondi per l'organismo nazionale. Precedentemente i fondi venivano recuperati dal conto residui; invece, con questo emendamento, noi proponiamo di attingere

22 Luguo 1993

le risorse finanziarie necessare dal capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, utilizzando in parte l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio. Le somme che non saranno utilizzate in ognuno dei due anni 1993 e 1994 potranno esserlo in seguito.

Ritengo che questo emendamento possa risolvere brillantemente le controversie che erano sorte in sede parlamentare appunto sul reperimento della copertura del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SPINI, ministro dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane. Il Governo è favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2,

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LUONGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

・ こうこうこう ないない ないない ないない ないない こうしゅうしゅ

* LUONGO. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del PDS al provvedimento, perchè si dà finalmente attuazione agli adempimenti comunitari relativi al regolamento n. 880 della CEE del 1992 sul marchio di qualità ecologica, noto come ECOLABEL, per i prodotti compatibili con l'ambiente. Avanziamo tuttavia una valutazione moderatamente critica sulla previsione dei costi per l'avvio e il funzionamento dell'organismo nazionale competente per l'attuazione del regolamento comunitario.

Siamo soddisfatti altresì di quanto ha comunicato il Ministro e dell'approvazione dell'ordine del giorno, appena avvenuta.

Si tratta di un ordine del giorno finalizzato al miglioramento degli obiettivi del provvedimento e che riteniamo fondamentale per il buon esito dello stesso.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, intervengo per annunziare il voto negativo del Gruppo della Lega Nord in quanto il provvedimento costituisce un classico esempio di «carrozzella» (non è ancora un «carrozzone» ma lo diventerà quanto prima). Infatti, i primi stanziamenti sono serviti esclusivamente per cominciare a pagare stipendi a persone che per il momento non lavorano affatto.

Siamo sempre nella solita logica! Queste persone potevano essere recuperate nella pubblica amministrazione a suo tempo, quando sarebbero state effettivamente utili. Invece, in questo caso, le cose prendono una piega storta.

Noi, d'altronde, non abbiamo ancora una differenziazione così accurata dei prodotti da avere già necessità di questo marchio. Si poteva aspettare ancora un momento.

Di conseguenza il nostro voto è negativo. Si tratterà di spese improduttive che si aggiungeranno a quelle che già abbiamo; si tratterà di personale ulteriore che andrà ad ingrassare i tredici milioni di «scrocconi» che già manteniamo. (Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

PIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Signor Presidente, in primo luogo vorrei esprimere un apprezzamento nei confronti della Commissione, della senatrice Procacci e del Ministro, per aver recuperato il ritardo che ci portiamo dietro dal novembre dell'anno scorso. È un provvedimento che mira a porre concretamente le basi per l'avvio di operatività del previsto organismo comunitario. Pertanto con il mio intervento comunico il voto favorevole del Gruppo socialista.

FOSCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. Siamo consapevoli di approvare un provvedimento atteso che ci mette in linea con le disposizioni della Comunità europea e che ha un significato particolare per la massa dei consumatori. Deve essere un fatto educativo sul modo di consumare le produzioni che hanno il marchio di qualità ecologica.

Relativamente alle perplessità espresse da alcuni colleghi circa il costo di «carrozzini» o «carrozzoni» ritengo che, per merito dell'intera Commissione e del Governo, nell'ordine del giorno che abbiamo già approvato siano presenti le condizioni per un'amministrazione rigorosa e trasparente riguardo all'impianto e al funzionamento dell'organismo competente nazionale. Sulla base di queste garanzie siamo in grado di votare con piena coscienza a favore del provvedimento.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista annuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento sostenendo però che esso è arrivato in ritardo. Non credo proprio che fosse possibile aspettare oltre. Non tanto perchè è previsto dalla normativa CEE, ma perchè un marchio di qualità ecologica è estremamente importante per il nostro paese a tutela dei consumatori e di tutti quei cittadini che chiedono la salvaguardia dell'ambiente.

Sotto questo aspetto è un dato estremamente positivo.

Non mi preoccuperei troppo delle spese e del mantenimento di chissà quali apparati: non sono questi i veri problemi anche perchè in futuro questo organismo sarà autosufficiente, nel senso che avrà delle entrate che creeranno una condizione di autosufficienza. Se la preoccupazione sta nel fatto che esistono industrie incapaci di adeguarsi e quindi di produrre prodotti ecologici questa è una preoccupazione che si può avere, ma in senso favorevole ai cittadini e non a chi inquina e continua a distruggere il territorio. Siamo quindi favorevoli a questa normativa e speriamo venga applicata con criteri di certezza.

Vorrei poi rivolgere una raccomandazione al Ministro. Di marchi di qualità ce ne sono già altri, tra cui quello che riguarda la sicurezza, ad esempio, di certi elettrodomestici. Ora, non sempre i requisiti richiesti sono tali da garantire veramente la sicurezza. Mi riferisco al fatto che molti elettrodomestici sono dotati di spine che sembrano sicure; però spesso, a causa della mancanza degli altri requisiti necessari, cioè per il fatto che la spina non si adatta alla presa, è necessario ricorrere al cosiddetto riduttore-adattore, il quale comporta il venir meno della sicurezza dell'elettrodomestico considerato. Quindi, un certo prodotto viene messo sul mercato con il marchio di sicurezza, che però viene vanificato. Non vorrei allora che prevedissimo dei prodotti ecologici dotati del marchio richiesto, che però non sono ecologici.

La nostra raccomandazione è di questo tipo: andiamo a rivedere anche gli altri marchi e adeguiamoli in modo che tutti i prodotti siano ecologici e realmente sicuri. Raccomandiamo che tra la legislazione teorica e la pratica non ci sia una discrasia, come spesso accade nel nostro paese, dove abbiamo leggi buone applicate male. Poniamo tale questione, ribadendo però il nostro voto favorevole al decreto-legge in esame. (Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216,

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

recante adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880 del 1992 sul marchio di qualità ecologica - ECOLABEL».

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti» (1421) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti», già approvato dalla Camera dei deputati, precedentemente inserito all'ordine del giorno.

La Commissione ha terminato da poco i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Coco.

COCO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, credo che sulla necessità e urgenza di questo decreto-legge in esame non sia opportuno spendere molte parole, perchè più volte il Parlamento e tutte le persone competenti che si occupano di tali problemi hanno sottolineato l'esigenza di aumentare quantitativamente e migliorare qualitativamente il Corpo degli agenti di custodia. I contenuti normativi di questo decreto sono già stati più volte discussi, almeno in Commissione giustizia, e hanno ottenuto un rilevante e quasi generale consenso.

Il decreto-legge prevede alcuni punti importanti, sui quali richiamo brevemente l'attenzione degli onorevoli colleghi. Il provvedimento al nostro esame si propone di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di 1.000 unità. Il reclutamento di queste nuove unità avverrà secondo i criteri di selezione ordinaria per concorso, riammettendo al concorso stesso alcuni che avevano presentato domanda per concorsi precedenti. Inoltre, il decreto-legge prevede, nell'ipotesi che non vengano completati i ruoli per via ordinaria, che siano reclutati altri soggetti tra coloro che hanno fatto parte dei carabinieri o della polizia e che si siano dimessi, ovvero tra coloro che hanno partecipato a concorsi per il reclutamento di carabinieri e di agenti di polizia e che siano risultati idonei, ma non vincitori. Tutti questi soggetti devono avere le qualità necessarie per essere assunti nel Corpo degli agenti di custodia.

Il rappresentante del Governo ha detto in Commissione che l'ipotesi del reclutamento aggiuntivo forse resterà puramente teorica, perchè il numero delle domande per il concorso – e quindi per la selezione ordinaria – è talmente rilevante da far prevedere fondatamente che i ruoli saranno interamente coperti.

さいていて 変なをしているとはなるをなるのとということ

200° SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Per quanto riguarda poi il criterio di selezione dei soggetti, la Camera dei deputati ha modificato in maniera non rilevante nella sostanza, ma migliorativa nella forma, l'originaria stesura del decreto governativo, tenendo anche conto di alcune osservazioni relative alla necessità di non reintrodurre surrettiziamente forme di rimilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia, in contrasto sostanziale con l'indirizzo della precedente legge organica, votata non molto tempo fa dal Parlamento, per la modifica strutturale e funzionale del Corpo degli agenti di custodia.

È previsto pure un periodo di tirocinio, che può svolgersi in due cicli, con l'obiettivo di migliorare qualitativamente il grado di professionalità e di preparazione del Corpo degli agenti di custodia. Altre norme prevedono la copertura finanziaria e che questo reclutamento anomalo e straordinario possa valere ove entro l'anno 1993 non si arrivi, attraverso la selezione ordinaria, ad una completa copertura dei ruoli.

Questi sono i punti fondamentali del decreto-legge che in Commissione ha avuto un generale consenso. Come ho già detto, appaiono evidenti la necessità e l'urgenza di una sua approvazione che, ripeto, sono state ampiamente riconosciute in tutti i dibattiti che su questa materia si sono svolti in Parlamento. Per questi motivi torno a chiedere una rapida approvazione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

* CROCETTA, Signor Presidente, onorevoli colleghi, già il senatore Coco ha riferito dei miglioramenti apportati al testo dalla Camera dei deputati, credo abbastanza consistenti, nel senso che vanno nella giusta direzione.

L'aver fissato le date per i concorsi relativi agli aumenti degli organici per gli anni 1994 e 1995 mi sembra una modifica opportuna. C'è evidentemente un piano per quanto riguarda la polizia penitenziaria che va nella direzione giusta: un rafforzamento a fronte di una difficoltà e di una condizione delle carceri estremamente pesanti. Tutti sappiamo cosa sono diventate le carceri italiane; già la situazione era preoccupante per molti aspetti, ma si è ulteriormente e fortemente aggravata. Di contro, c'era bisogno di portare avanti la riforma del settore.

Il passaggio da agenti di custodia a polizia penitenziaria credo non sia solamente un fatto nominalistico ma rivesta un senso molto più profondo. Si pensi che in passato i carcerati consideravano gli agenti di custodia come i veri carcerati fino al punto di dire: «Noi usciamo da qui, ma voi siete condannati a rimanerci almeno fino all'età pensionabile». La riforma è servita a cambiare anche il rapporto tra la polizia penitenziaria e il carcerato. Vi è stata una serie di miglioramenti in quella direzione.

Oggi però c'è da migliorare realmente la condizione più generale delle carceri italiane ed il loro funzionamento. Quindi, poter dare una rapida risposta ad una delle questioni riguardanti il funzionamento ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 LUGLIO 1993

delle carceri, l'aumento dell'organico degli agenti di custodia, è a mio avviso assai positivo. Il nostro Gruppo considera il provvedimento sotto questo profilo.

Noi siamo una forza di opposizione molto critica su tutta una serie di questioni però valutiamo le risposte positive ai problemi come meritano: non siamo una forza di opposizione in via pregiudiziale a qualsiasi provvedimento o decreto-legge del Governo. Vi sono decreti-legge di cui si deve sottolineare la specificità (come quello oggi al nostro esame) e la reale urgenza, che noi naturalmente condividiamo. Quando invece, come è già accaduto in questi ultimi mesì, ci troviamo di fronte a una serie di provvedimenti, di decreti-legge privi di quella specificità nonchè del carattere di necessità e di urgenza previsti dalla Costituzione, esercitiamo la nostra opposizione fino in fondo.

In questo caso riteniamo che si tratti di un provvedimento utile, che deve essere approvato al più presto.

Tuttavia, vorrei concludere il mio intervento sottolineando una questione che riguarda l'esame dei decreti-legge più in generale. Ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un provvedimento la cui scadenza è imminente: il decreto-legge in discussione scade il 28 luglio prossimo; oggi è il 22 luglio, per cui la Commissione giustizia ha dovuto esaminare il provvedimento con celerità, subito dopo aver ricevuto il messaggio dall'altro ramo del Parlamento; ora l'Aula lo sta esaminando con la massima urgenza per non farlo decadere. Non possiamo continuare in questo modo: la Camera dei deputati si tiene i decreti-legge per due mesi e li invia al Senato della Repubblica per la loro approvazione definitiva, quando stanno per scadere. Vorrei ricordare che il Regolamento del Senato prevede il termine di trenta giorni per l'esame dei decreti-legge, termine quasi sempre rispettato poichè raramente viene superato, in violazione della norma regolamentare. Quindi, entro trenta gioni - lo ribadisco - il Senato invia alla Camera dei deputati i decreti-legge. Noi, invece, quasi sempre ci troviamo a dover discutere decreti-legge che stanno per scadere. Nel caso specifico si tratta di un provvedimento semplice, la cui formulazione è peraltro chiara, per cui esso non necessita di ulteriori modifiche. Però, se esso avesse richiesto altre correzioni, ancora una volta saremmo stati costretti ad approvarlo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento per evitarne la decadenza o un'eventuale reiterazione in un testo diverso da quello approvato dal Parlamento.

Quindi, ancora una volta esprimo la mia protesta per questa situazione: la Camera dei deputati non può trattare il Senato della Repubblica in questo modo, come se quest'ultimo dovesse soltanto apporre un timbro o un sigillo su quanto deciso da altri, per concludere un *iter*, senza avere la possibilità di una discussione adeguata o di introdurre le necessarie modifiche.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cappiello. Ne ha facoltà.

* CAPPIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, purtroppo soltanto oggi - come giustamente rilevava anche il senatore Coco - il

こうない 大の子を変いるからないというないしてき

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

provvedimento in discussione è pervenuto alla Commissione giustizia. Però, molto opportunamente, già questa sera si discute in Aula per la sua approvazione.

Ritengo che esso costituisca l'atto più concreto per cercare di avviare un certo processo di rinnovamento. Mi auguro che questo sia soltanto il primo di una serie di provvedimenti per risolvere i tanti problemi del settore penitenziario.

Pertanto, condivido pienamente la previsione – e quindi ancora una volta deve essere sottolineata l'opportunità di uno strumento di necessità e di urgenza come il decreto-legge - di un aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria di almeno 1.000 unità. Ma, ripeto, questo non può che essere l'inizio, perchè questo Parlamento deve varare una serie di provvedimenti che riguardino complessivamente non solo la popolazione carceraria ma tutti gli operatori delle carceri, primi fra tutti, anche se non i soli, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Chiedo formalmente a quest'Aula - non tanto perchè è la sede di approvazione definitiva di questo decreto-legge che da parte della Presidenza e dei Capigruppo si voglia indire alla ripresa dei lavori una sessione ad hoc per i problemi penitenziari. Ciò perchè mi auguro che non si debbano più ripetere tragedie come quella che si è consumata qualche giorno fa e come quella avvenuta questa mattina. Infatti, oltre alla vicenda tragica di una persona nota, se ne è verificata subito dopo un'altra, proprio a San Vittore, come mi è stato riferito qualche minuto fa dal direttore del carcere. Per cui ritengo che se questo Parlamento si dedicherà a tali problemi, oggi con questo primo provvedimento e, successivamente, alla ripresa, con una serie di altri provvedimenti, e, in particolare, con una specifica sessione dedicata all'approfondimento di tutti i problemi penitenziari – e lo dice una parlamentare che non da oggi ma da sempre si occupa dei problemi del carcere -, esso non solo avrà fatto il proprio dovere ma avrà dimostrato la propria esistenza. (Applausi dei senatori Ventre e Coviello).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Masiello. Ne ha facoltà.

* MASIELLO. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, intervengo brevemente per anticipare il voto favorevole del PDS. Condivido pienamente quanto sostenuto dal collega Crocetta, per il fatto che siamo costretti a lavorare senza serenità e senza il tempo sufficiente per approfondire i temi: non fosse stato per l'impulso che la sottosegretaria Mazzuconi ha conferito alla discussione di questo disegno di legge, molto probabilmente la 2ª Commissione permanente non avrebbe fatto in tempo ad esprimere il suo parere. Inoltre, se non avessimo già in precedenza esaminato il decreto-legge a suo tempo decaduto e oggi reiterato (per cui eravamo nelle condizioni di poter parlare con cognizione di causa di questioni di cui già avevamo discusso), tale decreto-legge sarebbe decaduto così come avvenuto per il precedente.

In sostanza, riteniamo che la Camera dei deputati abbia apportato delle modifiche migliorative, che abbiamo ritenuto di accettare e far nostre. Questo decreto-legge risponde all'inderogabile esigenza di au-

22 Luglio 1993

mentare il Corpo degli agenti di custodia, sia pure nella misura minima di 1.000 unità che non ritengo sufficiente per rispondere a tutte le esigenze e ai bisogni della popolazione carceraria, così come si sono delineati a tutt'oggi. Mi auguro che in futuro, riprendendo anche il discorso della collega Cappiello, si possa guardare con maggior attenzione e anche con maggior impegno del Governo alla situazione penitenziaria. Non voglio enfatizzare accadimenti recenti che sono sintomatici di un malessere che è anche dovuto a carenza di strumenti e di personale. Questo decreto-legge risponde in minima parte a tali esigenze; vogliamo sperare che sia il primo passo verso una politica penitenziaria di più largo respiro e che serva effettivamente agli scopi per i quali le carceri e le pene sono istituite.

Anticipo quindi il voto favorevole del Gruppo del PDS per la conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. (Applausi delle senatrici Barbieri e Cappiello).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

COCO, relatore. Signor Presidente, credo che sui contenuti del decreto in esame ci siano stati generali consensi. Circa le considerazioni svolte dalla collega Cappiello sulla necessità di una sessione dedicata ai problemi penitenziari non credo di dover essere io ad esprimere un parere. Sono comunque favorevole e ritengo che sia una proposta decisamente apprezzabile.

Sui tempi stretti entro i quali abbiamo dovuto discutere e – spero – votare questa conversione in legge del decreto-legge concordo con quello che è stato detto. Anch'io mi sono attivato affinchè si votasse oggi e non martedì 27, cioè proprio l'ultimo giorno entro il quale sarebbe stata possibile la votazione.

Ringrazio quindi tutti gli intervenuti e credo di non dover fare altro che auspicare, pur essendo essa ormai decisa, la conversione in legge del decreto in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, non ritengo di dover aggiungere nulla a quanto è stato già detto dal relatore nella sua relazione breve ma molto puntuale sui problemi che il decreto-legge vuole affrontare. A nome del Governo, e in particolare del ministro Conso, penso che non mi resti che ringraziare il Senato per la pronta risposta che oggi ha voluto dare alla nostra richiesta di discutere e approvare rapidamente la conversione di questo decreto-legge.

In particolare, credo di dover ringraziare le due Commissioni affari costituzionali e giustizia che oggi pomeriggio hanno velocemente esaminato il testo.

Per quanto non sia di mia competenza il rapporto tra le due Camere, credo sia giusto rilevare che le osservazioni qui esposte dai colleghi circa il tardivo esame di questo testo da parte del Senato possano essere alla fine temperate dal fatto di considerare che la 200^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Camera dei deputati ha raccolto nella sostanza tutto il dibattito che il Senato già aveva svolto su una precedente presentazione del decreto-legge. Pertanto, almeno dal punto di vista sostanziale, pur se è affannosa la votazione finale, vi è stato un lavoro preparatorio svolto con cognizione di causa e con grande sintonia tra le due Camere.

Voglio ringraziare anche per il fatto che questa mi sembra oggi, anche dal punto di vista simbolico, una prima significativa risposta a tutti i tragici eventi che abbiamo avuto in questi giorni nelle carceri. Mi sembra che il Parlamento con questa disponibilità si dimostri davvero all'altezza di risposte che non devono farsi attendere nel paese.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

TOSSI BRUTTI, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni, in sede di conversione, all'articolo del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163:

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione degli ex agenti di sesso maschile della Polizia di Stato e degli ex appartenenti all'Arma dei carabinieri, cessati dal servizio per dimissioni, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

entrata in vigore del presente decreto, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e può essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione. Il corso può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria».

All'articolo 4;

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

- «1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente agli uomini.
- 1-bis. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, per gli anni 1994 e 1995, sono banditi, rispettivamente, entro il 30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

- «Art. 4-bis. 1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione penitenziaria, compreso quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è assegnata per il 1993 al Ministero di grazia e giustizia la somma di lire 3.000 milioni per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1998 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1993.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente: 200^a SEDUTA (pomerid.)

AND THE STATE OF T

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Articolo 1.

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di mille unità. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 2.

- 1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante l'assunzione, secondo il piano di cui alla tabella A allegata al presente decreto, di coloro che avevano già presentato domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
- 2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione degli ex agenti di sesso maschile della Polizia di Stato e degli ex appartenenti all'Arma dei carabinieri, cessati dal servizio per dimissioni, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria».

Articolo 3.

1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e può essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione. Il corso può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

22 Luglio 1993

Articolo 4.

1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente agli uomini.

1-bis. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, per gli anni 1994 e 1995, sono banditi, rispettivamente, entro il 30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Art. 4-bis.

- 1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione penitenziaria, compreso quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è assegnata per il 1993 al Ministero di grazia e giustizia la somma di lire 3.000 milioni per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per il 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1998 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1993.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 milioni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Ricordo altresì che la Camera dei deputati ha sostituito la Tabella A, prevista dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge, con la seguente:

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

TABELLA A (prevista dall'articolo 1, comma 1)

というななないとのないとのできないというというというという

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA DOTAZIONI ORGANICHE

		ORGAI	ORGANICO 1991-1992	-1992	o _R	ORGANICO 1993	93	ORC	ORGANICO 1994	94	OR	ORGANICO 1995	35
RUOLO	QUALIFICHE	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Agenti e Assistenti	Agente Agente scelto Assistente Assistente scelto	28.665	2.832	31.497	30.825	2.832	33.657	32.343	2.934	35.277	33.901	2.934	36.835
	V. Sovrintendente	3.924	130	4.054	3.650	200	3.850	3.650	200	3,850	3.650	200	3.850
Sovrintendenti	Sovrintendente capo	504	32	536	775	49	824	775	49	824	775	49	824
Ispettori	V. Ispettore Ispettore Ispettore capo	383 290 435	36 30 38	419 320 473	478 362 539	46 38 48	524 400 587	478 362 539	46 38 48	524 400 587	478 362 539	38 4 88 48	524 400 587
	TOTALE	34.201	3.098	37.299	36.629	3.213	39.842	38.147	3.315	41.462	39.705	3.315	43.020

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Passiamo alla votazione finale.

SPECCHIA. Domando di parlare per dicharazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPECCHIA. Signor Presidente, il Gruppo del MSI-DN annuncia mio tramite il voto favorevole a questo provvedimento perchè – come abbiamo rilevato anche in altre occasioni – si tratta di materia che ritorna al nostro esame, della quale il Parlamento si sta occupando da tempo.

La situazione nelle carceri italiane è diventata davvero insostenibile. Questa mattina, a proposito dei detenuti e dei cittadini inquisiti, si parlava di situazioni certamente non umane presenti nelle carcerì, di carcerazioni certamente non legittime e così via. Molte cose erano e sono vere. Abbiamo però un altro tipo di carcerato, quello che non ha commesso alcun reato. Si tratta delle guardie penitenziarie che, nella maggior parte delle carceri, sono sottoposte a turni di lavoro davvero faticosi e stressanti, a straordinari interminabili, a vivere una situazione insostenibile per loro stessi ma anche per i detenuti, perchè poi il rapporto di convivenza diventa più difficile ed i problemi per tutti aumentano.

Per questo motivo, da tempo, la mia parte politica ed anche altre hanno sollecitato il miglioramento della situazione nelle carceri italiane ed un aumento della dotazione di personale di polizia penitenziaria.

Questo provvedimento a nostro avviso costituisce l'inizio del discorso; certamente, come è già stato osservato giustamente, non risolviamo tutto con l'aumento di 1.000 unità perchè non si può pensare che con provvedimenti nuovi si possano ridurre di parecchio le presenze dei carcerati. Si può anche lavorare in questa direzione ma l'attuale consistenza dei carcerati è tale per cui dobbiamo pensare che almeno per alcuni anni sarà necessario avere un numero sufficiente di unità di polizia penitenziaria.

Per questi motivi votiamo a favore di questo provvedimento perchè, al di là del merito di esso, riteniamo opportuno stimolare e suggerire al Governo di operare ancora di più in questa direzione.

ROVEDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord a questo provvedimento.

Con l'occasione anch'io mi associo all'auspicio che alla ripresa autunnale dell'attività parlamentare vengano affrontati i problemi che riguardano il sistema carcerario, per razionalizzare maggiormente e concretamente i problemi che lo riguardano.

Mi risulta particolarmente incomprensibile come in tali luoghi non venga usato il lavoro per evitare quelle forme di suicidio di cui tanto ci si scandalizza, ma che effettivamente possono essere indotte da situa-

· 1000年,1980年,大学教育工作者的国际教育工作的专家,一定的工作的对象。

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

zioni di ripiegamento su se stessi in individui psicologicamente non robusti come effettivamente è la maggior parte delle persone carcerate.

Credo inoltre che il lavoro potrebbe essere oltre che una cura per certe situazioni, che sono purtroppo connesse all'esistenza stessa delle case di pena, anche una forma per rendere questa parte dell'amministrazione statale autonoma finanziariamente. Questi signori sono chiusi in carcere (e mi riferisco esclusivamente a coloro per i quali la pena è passata in giudicato): non vedo per quale motivo non debbano con il loro lavoro mantenere se stessi e i servizi che purtroppo dobbiamo attivare per colpa delle loro malefatte. Diverso naturalmente è il discorso per chi è in attesa di giudizio: in questo caso le cose si debbono risolvere riducendo i tempi dei processi. (Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

PIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per fare alcune riflessioni e comunicare il voto favorevole al provvedimento in esame da parte del Gruppo socialista.

Condivido gli argomenti esposti dalla senatrice Cappiello in ordine all'esigenza di dedicare una sessione ai problemi della giustizia e, specificamente, ai problemi delle carceri. Ritengo che fin da ora si possa avanzare anche la proposta di un'indagine conoscitiva sulla situazione nelle carceri perchè vi è una realtà drammatica a San Vittore, all'Ucciardone a Palermo, in tutta Italia, per il sovraffollamento e per le condizioni di trattamento di alcuni detenuti e, non ultimo, anche per l'episodio drammatico che ha portato al suicidio di Gabriele Cagliari.

Proponiamo questa indagine conoscitiva come Gruppo socialista. Nel merito del decreto-legge diamo voto favorevole per il contenuto e per i criteri in esso indicati, che si possono condividere. Si pone un rimedio all'emergenza con oltre 1.000 assunzioni e riteniamo pertanto che il provvedimento in questione vada subito approvato: ha fatto bene il relatore a sollecitare l'approvazione entro oggi, senza aspettare l'ultimo giorno utile.

Con questo provvedimento, che ha la copertura finanziaria, si avvia una fase nuova per quanto riguarda la situazione delle carceri italiane. Pertanto non posso che confermare ancora una volta il voto favorevole del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali» (1323)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

* COVIELLO, relatore. Signor Presidente, prendo la parola solo per ringraziare tutti coloro che, anche senza intervenire in quest'Aula, hanno dato un contributo costruttivo ai fini del varo di questo decreto-legge molto importante, che dà finalmente una risposta al mondo del lavoro che subisce le conseguenze dell'abbattimento delle barriere doganali. Infatti, con la caduta delle barriere doganali vengono meno alcune attività, quelle appunto degli spedizionieri doganali, e con questo decreto-legge si è inteso rispondere a tale bisogno. Questi lavoratori pagano il prezzo della unione economica e monetaria della Comunità economica europea, che contribuisce a rendere tutti noi più profondamente cittadini d'Europa.

C'è stata unanimità nel varo di questo decreto, così come unanimemente abbiamo approvato due emendamenti in seno alla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per ricordare che questa è la terza reiterazione di questo provvedimento e che praticamente il Governo ha recepito soprattutto le indicazioni che venivano da questo ramo del Parlamento, confermando, per i lavoratori del settore delle spedizioni internazionali, a seguito dell'annullamento delle frontiere CEE, gli ammortizzatori sociali e modificando soltanto l'articolo 5 che, in una prima versione, prevedeva un concorso riservato per l'immissione di 2.000 lavoratori nell'Amministrazione delle finanze, e che ora, nell'attuale formulazione, appunto recependo le indicazioni proprio del Senato della Repubblica, ha stabilito dei privilegi solo per i lavoratori di questo settore che hanno determinati requisiti, in particolare la partecipazione ad un pubblico concorso senza limitazioni di età e attribuendo, per la loro carriera lavorativa, due punti nel punteggio definitivo.

Il Governo raccomanda una rapida approvazione del provvedimento, che risolve, sia pure in parte, i problemi di una categoria che ha cessato l'attività lavorativa a seguito di accordi internazionali del nostro paese.

というできた。 1965年の日本の大学のできた。 1975年の日本の大学の日本のでは、1975年の日本の大学の日本の大学の日本の大学の日本の大学の日本の大学の日本の大学の日本の大学の日本の大学の日本の

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretilegge 1º febbraio 1993, n. 24, e 5 aprile 1993, n. 94.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

- 1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del mercato interno comunitario alla data del 1º gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1º gennaio 1992 e che, a causa degli eventi soprariportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.
- 2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono altresì valide, anche ai fini della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, le domande inoltrate in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorchè pervenute agli uffici del lavoro.
- 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta nei confronti dell'impresa richiedente i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.
- 4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè di un contributo

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decretolegge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente al lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1. L'ammontare di tali contributi affluisce alla gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Articolo 2.

- 1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1º gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dai magazzini generali, nonchè dagli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
- 2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dai soggetti indicati al comma 1, non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
- 3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle di cui all'articolo 1 non si applicano ai dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. Ai fini dell'applicazione di tale legge sono considerate utili le domande presentate dalle imprese medesime anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

- 1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.
- 2. Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2, provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale che sarà rimborsato per la parte non coperta dal contributo di cui all'articolo 1, comma 4, sulla base di apposita rendicontazione da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

というなどのはないのである。 かんかん かんしょうしゃん

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati in un numero massimo pari a 3.500 unità, con prelazione per i soggetti di cui all'articolo 2 nel limite di 1.500 unità, e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2. L'ammissione ai conseguenti benefici opera in funzione della data di presentazione della domanda.

Articolo 4.

- 1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
- 2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo deglì interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.
- 3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie per l'impiego, le quali cercheranno le interazioni con gli altri fondi comunitari operanti sul territorio di competenza.

Articolo 5.

- 1. Con decreto del Ministro delle finanze sono indetti concorsi pubblici per esami per la copertura delle vacanze di organico del Ministero delle finanze, nel numero massimo di 2.000 unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, così ripartite:
- a) 915 unità nel profilo professionale di assistente tributario, sesta qualifica funzionale;
- b) 1.085 unità nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale.
- 2. Ai predetti concorsi possono partecipare, per una sola volta, anche i lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione, aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1º gennaio 1989, nonchè il personale amministrativo dipendente dai

22 Luglio 1993

predetti soggetti in attività dal 1º gennaio 1983. La partecipazione al concorso, in tali casi, prescinde dal requisito del limite di età.

- 3. Il Ministro delle finanze, con il decreto di indizione dei concorsi, dispone che ai candidati di cui al comma 2, che abbiano riportato almeno l'idoneità nelle prove concorsuali, sia attribuito un punteggio aggiuntivo, non superiore a due punti, in relazione all'anzianità di servizio prestato.
- 4. I vincitori del concorso provenienti dalle categorie di cui al comma 2 sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni in relazione alle esigenze di servizio, agli uffici dell'amministrazione finanziaria ubicati nella provincia in cui hanno prestato servizio, eccettuati gli uffici dipendenti dal dipartimento delle dogane e imposte indirette e quelli situati nella provincia autonoma di Bolzano. I vincitori che hanno svolto la precedente attività nella provincia autonoma di Bolzano, che non abbiano indicato altra sede di destinazione, sono assegnati dall'amministrazione.
- 5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 2 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. Gli stessi soggetti conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Articolo 6.

- 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Agli articoli 2, 3 e 5 del decreto-legge sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si applicano alle imprese di

THE PROPERTY OF STANFARMS STANFARMS

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

spedizione destinatarie degli interventi previsti dal presente articolo e dall'articolo 1 del presente decreto».

2.1

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «, e non ricomprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2».

3.1

LA COMMISSIONE

All'emendamento 5.2, sostituire le parole: «entro due mesi» con le altre: «entro un mese».

5.2/1

PAGLIARINI, ZILLI, ROVEDA, MANARA, BOSO, PERIN, ROSCIA, SERENA

Al comma 2, dopo la parola: «del limite di età», aggiungere le seguenti: «Detti concorsi dovranno essere espletati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la Valle d'Aosta verranno rispettati le norme statutarie e le norme di attuazione di cui al titolo II legge n. 196 del 1978».

5.2

DUJANY

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 l'indennità di cui all'articolo, 2 comma 1, è sospesa nel momento in cui il lavoratore vincitore del suddetto concorso sia assunto nella pubblica amministrazione e comunque allo scadere del termine di dodici mesi previsto dal comma 3 dell'articolo 1 ».

5.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* COVIELLO, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 3.1 e 5.1 sono stati approvati dalla Commissione, il 2.1 lo presento in questa sede.

L'emendamento 3.1 vuole estendere i benefici degli articoli 1 e 2, cioè l'indennità di disoccupazione e l'indennità di licenziamento a coloro che faranno il concorso per l'assunzione al Ministero delle finanze. L'articolo 3 del decreto-legge prevede l'incompatibilità, per i 2.000 lavoratori che faranno i concorsi nella pubblica amministrazione, dell'utilizzazione degli ammortizzatori sociali; noi, sopprimendo al comma 3 dell'articolo 3 le parole: «e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2», rendiamo compatibile, per coloro che espleteranno i concorsi, la cassa integrazione e l'indennità di licenziamento.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

L'emendamento 5.1 è collegato con l'emendamento 3.1 e blocca l'integrazione salariale al momento in cui il vincitore di concorso viene assunto dalla pubblica amministrazione. Sono emendamenti collegati. L'emendamento 2.1 richiama il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in questo ramo del Parlamento dalla legge n. 236, con il quale sono stati resi possibili interventi di cassa integrazione per le imprese di spedizione. Esisteva un rischio di cumulabilità tra gli interventi previsti nel decreto-legge n. 148 e quelli del decreto che stiamo esaminando. Con l'emendamento 2.1 si rende incompatibile la fruizione dei benefici già compresi nel decreto-legge n. 148 con quelli previsti dal decreto attualmente in fase di conversione.

DUJANY. Signor Presidente, lo scopo dell'emendamento 5.2 è di stabilire un termine per la realizzazione dei concorsi, per evitare che essi siano rinviati sine die. La seconda parte riguarda una norma particolare per la Valle d'Aosta.

* PAGLIARINI. Signor Presidente, il nostro subemendamento si pone sulla stessa linea dell'emendamento del senatore Dujany. Questa categoria sta aspettando praticamente da una vita una soluzione ai suoi problemi. Nel testo al nostro esame non è indicata alcuna data entro la quale espletare i concorsi previsti dall'articolo 5. A mio avviso, anche il termine di due mesi proposto dal collega Dujany, per persone in queste condizioni, rischia di essere un'eternità. Pertanto, proponiamo che vengano indetti i concorsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Lo svolgimento di questi concorsi è essenziale non solo per i lavoratori in questione ma anche per le loro famiglie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* COVIELLO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento del senatore Dujany fa riferimento a due questioni. Nella prima parte pone dei limiti di tempo all'espletamento dei concorsi, mentre nella seconda parte fa riferimento all'applicazione delle norme statutarie della Valle d'Aosta per l'indizione di questi concorsi. Sulla prima parte mi rimetto al parere del Governo; in linea di massima sarei d'accordo però vorrei prima sentire se il Governo ritiene che due mesi di tempo siano sufficienti per attivare questa normativa. Relativamente alla seconda parte mi rimetto ancora al Governo perchè si tratta di una materia che non rientra nella competenza della Commissione lavoro. Non so se per una questione di questo tipo, che rientra in un ambito nazionale, possano essere applicate norme particolari.

Pertanto, mi rimetto al parere del Governo sull'emendamento 5.2 e sul connesso emendamento 5.2/1.

* PRINCIPE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 2.1 del relatore, mentre si rimette all'Assemblea per quanto riguarda gli emendamenti 3.1 e 5.1 della Commissione.

The second state of the second second

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 LUGLIO 1993

Invita il senatore Pagliarini a ritirare il subemendamento 5.2/1 e il senatore Dujany a ritirare l'emendamento 5.2, assicurando che il Governo farà il possibile per accelerare i tempi di esecuzione delle procedure concorsuali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Pagliarini, accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 5.2/1, di cui è primo firmatario?

* PAGLIARINI. Signor Presidente, i tempi della burocrazia sono sempre biblici. Siamo alla terza reiterazione di questo decreto-legge e quindi, con tutto il rispetto che ho per il Governo, sarei molto più contento se ci fosse un vincolo. Pertanto mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Dujany, il Governo ha invitato anche lei a ritirare l'emendamento 5.2.

DUJANY. C'è il problema di sapere se le garanzie saranno rispettate oppure no, se dare fiducia all'impegno del Governo di fare i concorsi nel più breve tempo possibile oppure no. Mi auguro che questo impegno si risolva in fatti concreti e quindi ritiro l'emendamento.

ROVEDA. Faccio mio l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2/1, presentato dal senatore Pagliarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2 presentato dal senatore Dujany, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Roveda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione. È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DANIELE GALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

DANIELE GALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'annunciare il nostro voto favorevole al decreto-legge in esame, voglio sottolineare i ritardi imputabili al precedente Governo. Intendo sottolineare questo aspetto: la categoria dei lavoratori di cui trattasi ha perso il posto di lavoro dal 1° gennaio scorso per effetto dell'apertura delle frontiere dei paesi membri del Mercato comune europeo. È stata una perdita di posti di lavoro annunciata, ma il decreto-legge per fare fronte alle esigenze dei lavoratori interessati è stato emanato quando le frontiere erano già aperte. Il ritardo ha causato per moltissimi lavoratori (proprio perchè non erano tutelati dalla legge n. 223 del 1991) la mancanza dei tradizionali ammortizzatori sociali. Ci sono persone che non hanno percepito nè cassa integrazione, nè assegno per le liste di mobilità.

I ritardi hanno degli effetti devastanti sulle persone che attendono le necessarie misure. Mi auguro pertanto che la Camera possa approvare prima della chiusura per la pausa estiva questo decreto-legge, che decade il prossimo 21 agosto. Sarebbe davvero una sciagura se anche questa volta i lavoratori interessati non trovassero risposte ai loro bisogni.

L'urgenza quindi c'era e continua ad esserci. Restano tuttavia aperti problemi che avevamo già sottolineato, durante le due precedenti discussioni in Aula, quali la questione dello sblocco delle pensioni di anzianità per coloro che abbiamo maturato trentacinque anni di contributi. Il Governo non ha ritenuto di poter accogliere questa proposta per motivi di bilancio. Ma l'amarezza da parte di questa categoria è molto forte, tenendo presente che il recente decreto-legge n. 148 ha dato risposta ad altri lavoratori. Siamo sempre di fronte ad atteggiamenti diversi nei confronti di categorie più forti e di altre meno forti: questa è l'amarezza che sta al fondo della nostra discussione.

L'altra questione che resta aperta e che dovremo ridiscutere e vedere in che modo portare avanti è quella relativa al fondo previdenziale, che questo decreto-legge non affronta, non rientrando nella sua competenza, ma che va tenuta presente.

Confermiamo comunque il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo del PDS).

ROMEO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, annunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento emanato dal precedente Governo con tempestività al verificarsi di quell'evento – che, senza enfasi, possiamo definire storico – che dal 1º gennaio 1993 ha portato all'abolizione alle frontiere dei controlli doganali all'interno della Comunità europea. Non poteva certamente intervenire prima del verificarsi dell'evento e lo ha fatto utilizzando lo strumento più adeguato: il decreto-legge.

Esprimiamo il nostro voto favorevole perchè il provvedimento contiene una serie di misure a sostegno dei lavoratori sospesi o licenziati dalle imprese di spedizione comunitaria e internazionale. In The wife materials attacked the Commence

またかながらしていることは今天の後の教育を教育を表しているというというと

particolare, prevede la corresponsione di una indennità di trattamento pari alla cassa integrazione straordinaria, l'iscrizione nelle liste di mobilità, la non applicabilità della sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità stabilita dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il riconoscimento d'ufficio ai fini pensionistici dei periodi di godimento dell'indennità di cui dicevo prima e iniziative finanziate anche dalla CEE per quanto attiene la formazione e la riconversione professionale dei lavoratori interessati. Prevede infine, per talune categorie in possesso di particolari requisiti, la partecipazione, in deroga ai limiti di età, a concorsi da bandire da parte del Ministero delle finanze ed anche talune agevolazioni nell'espletamento del concorso, con il riconoscimento di alcuni punteggi legati all'anzianità dell'attività prestata.

Su questo tema specifico ci sia consentita una certa perplessità, che risponde a ragioni di non equità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori interessati a provvedimenti di sospensione o di licenziamento collettivo, sul ricorso a concorsi per l'ammissione di questi dipendenti all'interno della pubblica amministrazione. Questo fatto lede un principio di fondamentale equità tra i lavoratori sospesi o licenziati, purtroppo numerosi in questi anni, e non risolve, anzi in qualche maniera è destinato ad aggravare, la situazione di non efficienza, per non dire di grave inefficienza, della pubblica amministrazione.

Nonostante questo il nostro voto sarà favorevole.

POLENTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLENTA. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole della Democrazia cristiana al provvedimento che, malgrado le osservazioni anche critiche che abbiamo ascoltato in questo momento, fa fronte a nostro avviso ad una situazione oggettiva che si è venuta a creare per un vasto numero di posti di lavoro – circa 5.500 – interessati al provvedimento stesso a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali.

Gli interventi previsti dall'insieme degli articoli – in particolare dagli articoli 1, 2 e 5 – crediamo consentano una soluzione abbastanza soddisfacente dell'intero problema.

A differenza del collega che mi ha preceduto, ritengo che la previsione contenuta nell'articolo 5 sia una soluzione obiettivamente soddisfacente. Essa infatti tiene conto delle esigenze dei lavoratori, ai quali offre discrete garanzie (i lavoratori interessanti, senza il vincolo dei limiti di età e con un punteggio supplementare, potranno partecipare ai concorsi nel settore specifico del pubblico impiego), ma nel rispetto delle norme costituzionali circa le modalità di accesso al pubblico impiego.

Certo, precedenti provvedimenti legislativi per altri settori non hanno seguito questa strada – sotto questo profilo esiste un'obiettiva discriminazione – ma ritengo che quella oggi imboccata sia la strada giusta per affrontare situazioni di questo genere.

Mi riferisco anche ai miglioramenti proposti dalla Commissione attraverso appositi emendamenti, poichè ai lavoratori interessati all'ap-

22 Luglio 1993

plicazione dell'articolo 5, qualora non risultino vincitori dei concorsi, è stata data la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti dai precedenti articoli. Pertanto, complessivamente, si tratta a mio avviso di un buon provvedimento.

Comunque, anche in riferimento alla relazione del senatore Coviello, vorrei sottolineare che una questione non è stata affrontata: la situazione dei lavoratori autonomi di questo settore, per i quali il provvedimento non prevede alcun intervento. Al riguardo vorrei richiamare l'attenzione del Governo affinchè verifichi ed affronti tale questione.

Nel complesso, però, il provvedimento merita l'approvazione e pertanto esprimo il voto favorevole del Gruppo della DC. (Applausi dal Gruppo della DC).

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne fa facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista.

Troppi voti favorevoli da parte nostra questa sera! Su un provvedimento riguardante la sanità avremmo espresso voto contrario, ma purtroppo con ogni probabilità non lo esamineremo oggi. Comunque, martedì ci rifaremo! (*Ilarità*).

Scherzi a parte, ribadisco il nostro voto favorevole su questo provvedimento, sul quale finalmente si registra unanimità di consensi.

Ricordo che quando esso fu esaminato per la prima volta dalla Commissione bilancio per il parere, la discussione fu molto animata: i colleghi che oggi propongono emendamenti per migliorare il testo, ponevano allora altri problemi. Comunque, la questione si è risolta; tutti abbiamo capito il problema, per cui oggi lo stiamo affrontando nella maniera giusta.

I lavoratori hanno pagato sulla propria pelle il ritardo nell'approvazione di questo provvedimento. Infatti, il decreto non fu approvato quando doveva esserlo: ricordo la discussione un po' pesante che si svolse allora in 5ª Commissione (il senatore Dujany era tra coloro che sostenevano la giustezza del decreto).

Il Gruppo di Rifondazione comunista, nel sostenere che è stato perso tempo prezioso, esorta quindi a stringere i tempi della conversione in legge di questo decreto-legge, raccomandando anche alla Camera di concludere l'iter in tempi brevi, data la scadenza ormai prossima.

Per una volta, l'altro ramo del Parlamento faccia come il Senato: quando vi è un provvedimento urgente, lo esamini e lo approvi rapidamente. (Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista e del PDS).

PAGLIARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

22 Luglio 1993

* PAGLIARINI. Signor Presidente, prima il relatore ha dichiarato che questi lavoratori pagano il prezzo della caduta delle frontiere. Non è così: questi lavoratori e le loro famiglie pagano il prezzo della incapacità della classe politica che è al Governo a gestire uno Stato.

Questo decreto-legge doveva iniziare il suo iter nel 1990. Il senatore Romeo ha detto poc'anzi che il Governo è intervenuto con tempestività. Non scadiamo nel ridicolo, per cortesia! In Francia hanno iniziato nel 1990 ad organizzare corsi di riqualificazione professionale, per cui, quando è arrivata la scadenza, tutti erano sistemati. Si tratta di corsi finanziati dalla CEE e quindi anche da noi. Invece, l'Italia è partita dopo la data del 31 dicembre 1992 e siamo arrivati ad una soluzione sulla quale non siamo assolutamente d'accordo, perchè i problemi non si risolvono assumendo altro personale nella pubblica amministrazione; ne riparleremo giovedì quando esamineremo il Documento di programmazione economicofinanziaria. Nella pubblica amministrazione sono impiegati circa quattro milioni di dipendenti, se ce ne fossero due milioni in meno, quelli che rimarrebbero sarebbero ancora troppi. Non è quindi questa una soluzione giusta: era necessario iniziare prima e pianificare. Putroppo non stato fatto e questa è la conferma che la maggioranza corre dietro alle necessità del paese secondo una cultura del giorno dopo giorno. È ovvio, a questo punto, che a questi signori bisogna dare delle garanzie. Mi dispiace moltissimo che l'emendamento del senatore Dujany ed il nostro subemendamento non siano stati approvati, perchè almeno questi soggetti avrebbero avuto una garanzia; a questo punto è possibile che i concorsi si faranno chissà quando.

Devo aggiungere che è ridicolo prevedere un punteggio aggiuntivo non superiore a due punti nei concorsi; non ha senso. Questo decreto-legge, secondo noi, è una vergogna e una conferma dell'incapacità di gestire uno Stato da parte dei partiti della maggioranza. Avremmo dovuto iniziare a interessarci di queste cose nel 1990, ma purtroppo in quell'anno la Lega Nord disponeva di due soli parlamentari. Comunque, meglio tardi che mai. Noi voteremo a favore, però non posso non concludere dicendo che è veramente un peccato che il nostro Stato sia gestito in questa maniera. (Applausi dal Gruppo della Lega Nord).

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

The second secon

DUJANY. Signor Presidente, intervengo per annuciare il mio voto favorevole e per fare due riflessioni.

Questo provvedimento interessa circa 5.500 lavoratori italiani, nell'ambito di un contesto europeo, a seguito dell'abolizione delle frontiere europee, di circa 30.000 lavoratori. È un provvedimento emanato dall'Italia in ritardo rispetto agli altri paesi europei, che hanno già affrontato e risolto in gran parte il problema di tali lavoratori. La colpa di tale ritardo non è tutta del Governo; vi è anche molta colpa del

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Luglio 1993

Parlamento, perchè quando questo provvedimento ci è stato presentato pochissimi parlamentari sono stati d'accordo con il Governo e quasi tutti ne hanno chiesto il rinvio. Questo bisogna sottolinearlo. Comunque, oggi le cose stanno così; l'unico impegno che chiedo al Governo è che quanto previsto dall'articolo 5 venga concretizzato in tempi veramente rapidi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, recante interventi in favore dei dipendenti dalle imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli spedizionieri doganali».

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria» (1283)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria».

MINUCCI Daria, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MINUCCI Daria, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, in materia sanitaria è un provvedimento abbastanza complesso, cui sono stati presentati anche numerosissimi emendamenti. Considerata l'ora, sarei propensa a chiedere il rinvio del suo esame alla prossima seduta, in modo che ci sia anche il tempo per valutare complessivamente la materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta avanzata dalla senatrice Minucci Daria si intende accolta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

200° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

TOSSI BRUTTI, segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 27 luglio 1993

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 27 luglio alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge.

Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179, recante misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria (1283).

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232, recante disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa (1399).

(Votazione con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Luglio 1993

Allegato alla seduta n. 200

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ZITO, BUCCIARELLI, NOCCHI, BISCARDI, BONO PARRINO, COMPAGNA, PAIRE, STRUFFI, MANIERI e MEDURI. – «Interventi in favore delle associazioni concertistiche» (1422);

COVATTA e STRUFFI. – «Costituzione del comitato promotore della fondazione "La Biennale di Venezia"» (1423).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Londei ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1411.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati Borra ed altri. – «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte» (1366) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:

BETTONI BRANDANI ed altri. – «Norme sulla gestione di farmacie pubbliche» (1318), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Russo Michelangelo ed altri. - «Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari» (1367), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 9ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 12^a (Igiene e sanità):

DUJANY. – «Riconoscimento e disciplina giuridica della chiropratica come professione sanitaria primaria» (1329), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione.

200° SEDUTA (pomerid.)

Burn Bertham and Lander Barton Land Comment

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: Brescia ed altri. – «Nuove norme in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari» (201), già assegnato in sede referente alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), previo parere della 5ª Commissione, è stato nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, fermo restando il predetto parere, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1279.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettere in data 21 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere aa), f) e o) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le richieste di parere parlamentare concernenti:

lo schema di decreto legislativo relativo ai lavoratori agricoli; lo schema di decreto legislativo relativo ai lavori usuranti; lo schema di decreto legislativo relativo ai nuovi iscritti.

Ai sensi delle predette disposizioni, e dell'articllo 139-bis del Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 agosto 1993.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Grassi Bertazzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00743, del senatore Ventre.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 41.

Interpellanze

PAGLIARINI, PAINI. – Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Per sapere:

se risponda al vero che il Ministro dell'industria sta per emanare il decreto ministeriale concernente la disciplina della concessione alla società Enel e che la bozza di testo predisposta richiama le norme della legge n. 9 del 1991 dove (articolo 21) è previsto il rilascio della concessione da parte della società Enel alle imprese elettriche degli enti locali per l'esercizio delle attività elettriche;

22 Luglio 1993

se sia vero che la stessa bozza di testo di disciplinare stabilisce che la società Enel rimane investita dell'esercizio dei poteri e delle funzioni già riservate all'ente pubblico Enel, avvalendosi di prerogative che erano attribuite all'ente medesimo.

Considerato:

che le attività esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali risulterebbero subordinate a convenzioni da stipulare tra società Enel e imprese elettriche che equivarrebbero, nei fatti, ad atti di subconcessione;

che ciò risulterebbe in contrasto con la normativa antitrust e anche con le stesse conclusioni (marzo 1993) della commissione di giuristi istituita appositamente dal Ministero dell'industria che prevedeva invece l'istituzione di un rapporto trilaterale tra amministrazione dello Stato, società Enel, imprese elettriche locali, all'interno del quale l'amministrazione dello Stato dovrebbe confermare e riqualificare direttamente la titolarità delle imprese elettriche locali ad esercitare le attività elettriche;

che è illegittima e in totale contrapposizione con gli interessi delle imprese elettriche locali e dei loro comuni proprietari (da Milano a Torino a Brescia, a Verona, Trieste, eccetera) l'ipotesi di mantenere sostanzialmente in vigore la norma che prevedeva la concessione delle attività elettriche da parte dell'Enel e della conseguente impostazione, almeno nella bozza di testo oggi nota, per il disciplinare dell'Enel;

che le imprese elettriche locali risulterebbero relegate in una posizione di totale subordinazione alla società privata Enel, prive di effettiva autonomia gestionale, impossibilitate ad essere interessate da un corretto processo di privatizzazione;

che lo sbocco probabile sarebbe quello di una svendita obbligata,

si chiede altresì di sapere se non si ritenga opportuno che vengano attivate con urgenza le iniziative occorrenti per dare chiarezza al quadro normativo vigente, in modo da renderlo compatibile con il nuovo assetto del settore elettrico all'interno del quale siano destinate ad operare a pieno titolo anche le imprese elettriche locali.

(2-00330)

STAGLIENO, CAPPELLI, BOSCO, SPERONI, ROVEDA, SERENA. - Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Premesso:

che la Confederazione libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), con 280.000 soci e 105 associazioni sparse per l'Italia, ha chiesto al governo Ciampi di bloccare i nuovi aumenti contributivi a carico degli artigiani e di inserire invece, nella legge finanziaria che si sta preparando, sgravi ed alleggerimenti fiscali per dare un po' di ossigeno alla categoria;

che il ventilato aumento dei contributi previdenziali dell'1 per cento è in palese contraddizione con la tanto sbandierata equità fiscale e contrasta con l'attivo di 10.000 miliardi che a fine anno farà registrare il «fondo pensioni» degli artigiani;

che i lavoratori non dipendenti, infatti, sono stanchi di un sistema previdenziale che fa acqua da tutte le parti e non vogliono accollarsi un nuovo aumento che, in pratica, si configura come l'imposizione di una nuova tassa;

The second of th

22 Luglio 1993

che a tale proposito la CLAAI ha fatto recentemente appello alla ragionevolezza del Governo ed alla determinazione dell'attuale Parlamento, cui spetta la grave responsabilità di raddrizzare i conti dello Stato, senza scaricarne gli oneri su categorie di lavoratori autonomi già tartassati da incombenze burocratiche ed amministrative assurde;

che la stessa CLAAI ha lamentato il fatto che – con l'imposizione della *minimum tax*, la maggiorazione delle aliquote e la riduzione degli oneri deducibili, l'aumento dell'IRPEF e dell'ICI e degli altri mille balzelli medioevali – è stata prostrata la categoria, provocando il fallimento di 90.000 imprese artigiane, allargando il fenomeno del lavoro nero, accentuando la crescita della disoccupazione, specie giovanile, in un comparto che, fino a due anni fa, aveva tenuto nonostante la crisi economica,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuni la semplificazione del sistema tributario, l'eliminazione delle registrazioni e degli adempimenti inutili, il ritorno ad una contabilità chiara e funzionale, l'eliminazione di tutte le rendite parassitarie e la fine dell'assistenzialismo statale.

È infatti impensabile che gli artigiani, i quali rischiano continuamente in proprio, siano la categoria più tassata d'Europa, diventando così incapaci di affrontare le concorrenze straniere e di far uscire il nostro paese dalle secche di una congiuntura negativa.

(2-00331)

Interrogazioni

ZILLI, CANNARIATO, MANIERI, STRUFFI, RICEVUTO, LOPEZ, BISCARDI, DUJANY, PAGANO, ZOSO, MINUCCI Daria, ROBOL. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che l'articolo 19 del bando di concorso ordinario a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, prevede che «i candidati che presentino domanda di ammissione ai concorsi ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento per le classi XLIII, LXV, LXVI, LXIX, LXXII possono chiedere di essere esonerati dalle prove d'esame per le discipline per le quali abbiano già conseguito l'abilitazione ai sensi dell'ordinamento precedente»;

accertato che le sovrintendenze scolastiche regionali danno alla norma richiamata interpretazioni diverse, per cui i candidati che si sono abilitati successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 4 settembre 1982 in alcune regioni hanno la possibilità di fruire della riduzione delle prove, mentre in altre sono esclusi da tale beneficio;

considerato altresì che il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, all'articolo 2 prevede corsi di riconversione professionale aventi anche valore abilitante, al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire al duplice fine di rendere uniforme l'interpretazione della norma e di favorire il conseguimento da parte dei docenti interessati dell'abilitazione all'insegnamento in più classi di concorso.

(3-00746)

22 Luglio 1993

CANNARIATO. – Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. – Premesso:

che l'aiuto comunitario alla produzione di grano duro relativo alle annate 1991 e 1992 non è stato ancora erogato e che nulla è stato comunicato agli agricoltori circa le ragioni del mancato contributo ed i tempi previsti per la sua erogazione;

che questo ritardo crea una situazione di grave difficoltà economica fra gli agricoltori, in particolare fra quelli siciliani che in gran numero hanno presentato le domande per accedere al finanziamento, che penalizza soprattutto le piccole aziende agricole che hanno più necessità di essere sostenute e che rappresentano un elemento essenziale dell'economia isolana;

che lo scrivente aveva già fatto presente con l'interrogazione 4-02082 del 19 gennaio 1993 lo stato di difficoltà che questa situazione creava nel settore delle piccole aziende agricole in Sicilia – interrogazione alla quale non è stata data alcuna risposta – nè alcuna iniziativa nel frattempo è stata presa dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel tentativo di risolvere il problema,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda intervenire con urgenza perchè siano superati gli ostacoli alla concessione del contributo ed i piccoli agricoltori possano così avere una «boccata d'ossigeno» di cui hanno profondamente bisogno per andare avanti «riparando», così, ad un atteggiamento di sottovalutazione dei fatti che ha creato profonda sfiducia e forti critiche negli agricoltori in un momento in cui è necessario, soprattutto in Sicilia, che le istituzioni siano fortemente presenti.

(3-00747)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FRASCA. – Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. – Premesso che nel comune di Cassano allo Ionio (Cosenza) vi è una consistente presenza della delinquenza organizzata, che gode di forti protezioni da parte di alcuni settori del mondo della politica, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che, di recente, diversi candidati alle elezioni comunali, che si sono svolte nel predetto comune, il 7 ed 8 giugno 1992, presentatisi nella lista «Calabria Libera», hanno ricevuto informazioni di garanzia perchè ritenuti responsabili del reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

se si sia a conoscenza che, secondo quanto risulterebbe all'interrogante, un candidato del Partito democratico della sinistra avrebbe chiesto ed ottenuto da Leonardo Portoraro – noto capomafia della Piana di Sibari, attualmente detenuto perchè responsabile di più omicidi – un impegno da parte sua e della «famiglia» per l'elezione a consigliere comunale;

se si sia a conoscenza altresì che, sempre secondo quanto risulterebbe all'interrogante, un altro noto pregiudicato, tale Alfredo Elia, successivamente ucciso nel corso di un regolamento di conti, si sarebbe servito per le sue azioni criminose del telefono portatile di proprietà di un consigliere comunale della Democrazia cristiana, non

22 Luglio 1993

potendo utilizzare il suo in quanto sottoposto a controllo da parte delle forze dell'ordine;

quale sia il giudizio dei Ministri sul fatto che la procura distrettuale antimafia di Catanzaro, meritevole di grandi apprezzamenti per il modo in cui sta procedendo nella lotta contro la mafia nel comune di Cassano allo Ionio e nella Piana di Sibari, non abbia ancora contestato il reato ascrivibile ai predetti amministratori comunali ed il prefetto di Cosenza (che non può non essere a conoscenza dei fatti sopra descritti) non abbia ritenuto opportuno muovere i passì necessari per accertare l'altissimo tasso mafioso presente nella competizione elettorale del comune di Cassano allo Ionio del 7 ed 8 giugno 1992, dovuto anche all'attiva partecipazione di esponenti della malavita organizzata per mezzo della lista «Calabria Libera», che è riuscita ad ottenere la elezione di un suo rappresentante nella persona di un signore che ricopre anche l'incarico di consigliere regionale, ed attuare la procedura per lo scioglimento di quel consiglio comunale.

Si fa presente che l'opinione pubblica interessata è fortemente turbata dinanzi a tante omissioni da parte delle autorità dello Stato preposte alla lotta contro il crimine organizzato ed i legami che esso mantiene con le pubbliche istituzioni.

(4-03901)

CAPPUZZO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa. – Premesso:

che le recenti vicende della Somalia sono state oggetto di approfondita analisi nelle competenti sedi istituzionali;

che ulteriori elementi informativi, la cui fondatezza non si ha modo di valutare, hanno riproposto il problema dei rapporti di collaborazione fra i comandanti operanti in Somalia e l'operato del generale Loi;

che, dalle notizie che ufficiosamente si sono potute attingere al riguardo, non sembra che esistano dubbi in merito al comportamento del generale Loi nell'espletamento della sua azione di comandante per quanto concerne i suoi rapporti sia con il comando Unosom, al quale avrebbe sempre comunicato per tempo ogni iniziativa assunta nell'ambito della sfera delle sue competenze, sia con le autorità nazionali, alle cui direttive si sarebbe sempre attenuto;

considerato:

che, da talune notizie di stampa, si ricava l'impressione che sia ancora in atto un tentativo – da parte dell'ONU – di trovare nel generale Loi un «capro espiatorio» dei molti errori commessi dalla stessa ONU nella conduzione della missione umanitaria «Restore hope»;

che tale impressione produce nella pubblica opinione un senso di smarrimento, facendo sorgere il dubbio che in merito agli sviluppi della situazione in Somalia non tutta la verità sia stata detta,

si chiede di conoscere:

se non sia il caso di fare il punto su tale situazione, riferendo, in particolare, sui termini della missione (mandato, compiti, modalità di assolvimento, regole di ingaggio, eccetera) e sugli sviluppi operativi;

se, alla luce di tale valutazione, non sia opportuno esprimere, in forma compiuta e senza reticenze, la piena solidarietà al generale Loi,

facendo emergere – senza possibilità di equivoci – che il suo operato, nella forma e nella sostanza, è stato sempre condiviso ed apprezzato e pienamente rispondente alle direttive del Governo.

(4-03902)

GRAZIANI Augusto Guido, PELELLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici. - Premesso:

che è cosa nota, per essere stata ampiamente riferita dalla stampa quotidiana sia locale che nazionale, che il 15 luglio 1993 le autorità competenti del comune di Napoli hanno dichiarato non potabile l'acqua erogata dall'azienda municipalizzata di Napoli (AMAN) nel rione Chiaia della città (rione sito nel centro cittadino, lungo la fascia costiera);

che analisi di laboratorio hanno mostrato la presenza nell'acqua di streptococchi e di colibatteri;

che l'inquinamento, che - a quanto sembra - era noto alle autorità da due settimane, sarebbe dovuto alla concomitanza di diversi fattori:

- a) carenze nella costruzione delle condutture idriche (mancano o sono fuori uso le cosiddette «valvole di non ritorno»);
- b) carenze di manutenzione (gli stessi responsabili dell'azienda riconoscono lo stato vetusto delle tubazioni, che sono costellate di fori, con conseguente fuoriuscita di acqua ed ingresso di materiali estranei);
- c) abusi commessi da privati e non controllati dalle autorità comunali (scarichi fognari, provenienti da abitazioni e da locali pubblici, immessi abusivamente nelle tubature di scarico dell'acquedotto):

che gli accertamenti in merito al grado di inquinamento e i tentativi di individuare le origini del guasto procedono a rilento; frattanto, le autorità si sono limitate a raccomandare prudenza e, più di recente, hanno imposto ai locali pubblici l'impiego di macchine lavastoviglie;

tenuto conto del fatto che l'azienda AMAN è stata anche in passato oggetto di polemiche, nonchè di indagini giudiziarie, per l'erogazione di acqua impura in numerosi quartieri della città,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Presidente del Consiglio, che di recente ha annunciato che la città di Napoli sarà sede della prossima riunione del Gruppo dei 7, non ritenga opportuno disporre un accertamento in merito alle condizioni generali della città ed alla sua idoneità ad ospitare un così esteso consesso internazionale;

se il Ministro della sanità non ritenga di intervenire per disporre accertamenti immediati e approfonditi in merito alle condizioni igienico-sanitarie della città ed alla erogazione di acqua potabile da parte dell'azienda AMAN;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga di effettuare un'indagine in merito al modo in cui sono stati utilizzati gli stanziamenti pubblici effettuati in passato a favore dell'azienda AMAN, stanziamenti che, nonostante il loro cospicuo ammontare, non hanno risolto il problema dell'approvvigionamento idrico della città di Napoli.

(4-03903)

200^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

PELLEGATTI. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che nel lontano 1957 l'ufficio del Genio civile di Rovigo, dovendo procedere, nel comune di Polesella, ad opere di arginatura conseguenti l'alluvione del 1951, ordinava ad una quindicina di famiglie di abbandonare le loro case e la loro attività dovendo gli edifici essere compresi nelle nuove arginature;

che a queste famiglie il Genio civile di Rovigo offriva in permuta i terreni demaniali in località Fossa di Polesella, redigendo, a tale scopo, un piano di frazionamento, assegnando i lotti agli interessati mediante sorteggio il 7 febbraio 1957 presso il municipio di Polesella;

che nel 1975 i terreni in questione venivano declassati ed acquisiti al demanio patrimoniale dello Stato, quindi posti nelle condizioni di essere ceduti agli interessati che nel frattempo avevano, con grandi sacrifici, costruito le case e ripreso le attività economiche;

che la cessione dei terreni però trovava un ostacolo essendo insorte questioni di competenza fra il Ministero delle finanze e il Ministero dei lavori pubblici;

che in data 1º novembre 1981 i cittadini interessati inviavano un esposto alla Direzione generale del demanio – divisione VIII, con il quale richiamavano i termini esatti della questione, chiedendo il riconoscimento del diritto ad avere in permuta i terreni sui quali avevano edificato i loro fabbricati, a compenso di quelli loro espropriati;

che in data 23 gennaio 1986 la Direzione generale del demanio dava istruzioni all'intendenza di finanza perchè l'annosa questione venisse risolta finalmente con equità;

che l'intendenza di finanza, sentito l'Ufficio tecnico erariale (UTE), con nota del 28 novembre 1986 comunicava che gli importi determinati dall'UTE per l'acquisto dei terreni erano però riferiti ai prezzi a data corrente e che su tali prezzi andava corrisposto un aumento del 30 per cento per trattativa privata oltre gli importi dell'indennità di occupazione per il periodo fino al 31 dicembre 1987;

che con lettera del 25 febbraio 1987 gli interessati si dichiaravano disposti all'acquisto dei terreni al prezzo determinato dall'UTE a condizione che venissero abbandonate le richieste di aumento del 30 per cento sul prezzo di vendita e dell'indennità di occupazione;

che con la legge n. 177 del 1992 sembrava si ponesse finalmente fine alla travagliata vicenda di queste famiglie;

che la Direzione generale del demanio – divisione VIII, dubbiosa rispetto ai contenuti della legge n. 177 del 1992, ha inviato un quesito al Consiglio di Stato e che a tutt'oggi gli interessati sono ancora in attesa di risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per definire questa questione che si trascina da quasi 40 anni;

se non si intenda sollecitare una risposta immediata da parte del Consiglio di Stato;

se non si intenda intervenire per il riconoscimento, dopo anni di attesa, di un diritto maturato.

(4-03904)

200° SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

TABLADINI. - Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere:

se corrisponda al vero che il Consiglio dei lavori pubblici, su sollecitazione del presidente del Consiglio nazionale ingegneri, ingegner Giovanni Angotti (come si legge nella lettera del 2 giugno 1993, n. 138/1133/S/G), intende sottoporre all'esame dell'assemblea generale in sede consultiva il problema della delimitazione delle competenze professionali tra ingegneri e geologi in materia geologica e geotecnica sulle indagini;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che su tale argomento si è già chiaramente espresso il massimo organo consultivo del Governo, il Consiglio di Stato, con suo parere n. 164/92 del 25 marzo 1992, al quale fu rimesso dallo stesso Ministro dei lavori pubblici;

se non ritenga che una duplicazione di pareri tra un organo consultivo speciale ed uno generale dello Stato, che si preannunciano in contrasto tra loro, rischi di creare una insana contrapposizione tra organi dello Stato con grave perdita d'immagine.

(4-03905)

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – (Già 3-00696)

(4-03906)

TADDEI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che la legge n. 104 del 1992 definisce gli ambiti di competenza per la tutela, in ambito scolastico, della persona che «presenta una minoranza fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione»;

che non rientrano nella fattispecie della legge ragazzi che presentano svantaggi diversi dall'handicap fisico, psichico o sensoriale (ad esempio svantaggi legati al contesto socio-culturale o a situazioni familiari che impediscono un sereno e armonico sviluppo della personalità e di fatto ritardano, quando non bloccano completamente, il processo di apprendimento), ma che sono tali da rendere comunque scarsamente accessibili e utilizzabili per loro gli stessi corsi di recupero pomeridiani tenuti dai docenti della stessa scuola;

che le strategie di recupero, consolidamento, potenziamento previste dall'articolo 7, commi 1 e 5, della legge n. 517 del 1977 sono messi in atto da una minoranza delle scuole italiane;

che tutto questo ha determinato, in questo anno scolastico, in molte realtà tra cui Pisa, un incremento forte del numero delle bocciature nella scuola dell'obbligo, fenomeno a cui non sembrano estranee preoccupazioni per il mantenimento degli organici in relazione alle norme che stabiliscono il numero minimo degli alunni per classe e il numero minimo di classi per ogni unità scolastica autonoma,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario garantire opportune strategie didattico-educative per tutti coloro che presentano The Commerce of the second state of the Commerce of the

The second of th

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

deficit non rientranti tra quelli previsti dalla legge n. 104 del 1992, ma tali comunque da configurare una situazione di disagio organico o comportamentale e in particolare:

una incapacità di apprendere non imputabile a *deficit* intellettivi sensoriali o di salute fisica;

una incapacità di stabilire e mantenere relazioni interpersonali con coetanei e adulti;

comportamenti e atteggiamenti inappropriati in condizioni normali:

tendenza a sviluppare sintomi fisici, dolori o paure associati a problemi personali o scolastici;

- 2) se non ritenga indispensabile precisare ambiti di competenza, modalità e momenti di intervento della scuola e delle strutture extrascolastiche nelle situazioni di cui sopra;
- 3) se non ritenga opportuno dotare la scuola di strumenti di progettazione didattico educativi mirati, attraverso i quali sia possibile individuare le effettive esigenze di ciascun ragazzo nella diversità del contesto socio-culturale e della situazione di partenza e organizzazione attività didattiche e piani formativi individualizzati, attraverso la formazione di équipe di docenti finalizzate al recupero di abilità, capacità disciplinari, motivazionì all'apprendimento, situazioni di equilibrio psico-fisico;
- 4) se non ritenga utile destinare a questo scopo le dotazioni organiche aggiuntive e il personale di ruolo in soprannumero nell'ambito delle singole scuole e della provincia.

(4-03907)

MOLINARI. – Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. – Premesso che l'ENCI, Ente nazionale della cinofilia italiana – con sede in Milano, viale Premuda 21 – è ente zootecnico riconosciuto a cui per legge è affidata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste la tenuta del libro delle origini italiane dei cani di razza pura e che all'interno del consiglio di amministrazione di tale ente siede un consigliere di amministrazione in rappresentanza del Ministro medesimo, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che uno dei consiglieri dell'ENCI è stato denunciato per falso nell'iscrizione e nella denuncia di numerose cucciolate al libro delle origini italiane e per quale motivo, malgrado l'enormità del fatto, non sia stato assunto ancora alcun provvedimento nei confronti di tale consigliere.

Si fa presente che, grazie all'intervento del Ministro precedentemente in carica, già un altro consigliere dell'ENCI è stato sospeso, anche come allevatore, per gli stessi motivi.

L'interrogante chiede inoltre di sapere:

quali siano le complicità su eventuali brogli e truffe così gravi ai danni dei cittadini italiani;

quali iniziative si intenda assumere per garantire gli acquirenti sulla assoluta veridicità dei *pedigree* rilasciati dall'ENCI per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

se non sia il caso che il rilascio di detti *pedigree*, alla luce di questi fatti, venga affidato per decreto alle singole regioni.

(4-03908)

22 Luglio 1993

ROCCHI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che il presidio multizonale di prevenzione di Roma ha deciso la consegna della manutenzione delle stazioni di rilevamento dell'inquinamento atmosferico site nei comuni della provincia alle USL della provincia;

che il presidio multizonale di prevenzione di Roma dispone di personale – oltre 80 dirigenti – specializzato e competente che oltretutto, risiedendo negli stessi comuni della provincia ove sono ubicate le cabine di monitoraggio, assicurerebbe il servizio con grande risparmio economico;

che, oltre all'inopportunità di passare alle USL questo servizio subito dopo il *referendum* del 18 aprile, esiste il problema delle carenze in termini di strutture e personale delle unità sanitarie locali per cui si può determinare una distrazione di personale dai compiti istituzionali a malapena assolti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per evitare il rischio che si crei una situazione di «collasso» sia per i servizi già erogati dalle USL che per il servizio di monitoraggio ambientale, con gravi disagi e rischi per i cittadini.

(4-03909)

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. – Premesso:

che a norma dell'articolo 33, comma 1, lettera c) della legge 18 febbraio 1989, n. 56, si è data la possibilità agli aventi diritto di partecipare alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ed all'iscrizione nel relativo Albo professionale:

che la dottoressa Flavia Maffezzoni, nata a Brescia il 9 giugno 1956, ha presentato domanda al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, ufficio VII - commissione psicologi in Roma, in data 10 gennaio 1990, per la partecipazione all'esame di Stato predetto;

che la dottoressa Maffezzoni, in quanto richiesti come requisiti dalle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 33 della legge n. 56 del 1989, ha presentato:

- 1) attestato dell'Istituto internazionale per la rieducazione dei disturbi del linguaggio «Villa Betania» in Rapallo; in forma continuativa per il periodo 1º luglio 1986 1º luglio 1988 ha svolto l'attività attinente alla psicologia ed in particolare sedute di psicoterapia per la ristrutturazione della personalità, la stesura finale dei profili psicodiagnostici sulla base degli esami testologici ed i colloqui con i soggetti in terapia ed applicazione della metodica fonetica correttiva delle difficoltà verbali. Il predetto Istituto è autorizzato allo svolgimento della propria attività con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 3 febbraio 1949, ai sensi della legge 19 gennaio 1942, n. 86 e del decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412;
- 2) dichiarazione della direttrice didattica del quinto circolo di Brescia di avere svolto, in qualità di insegnante di sostegno di ruolo, attività di riabilitazione e sostegno in ambito psicologico degli alunni e

The second of th

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

dei gruppi di sua competenza ininterrottamente dal 1º settembre 1983 al 31 agosto 1989;

che la seconda sottocommissione esaminatrice ha rigettato la domanda della dottoressa Flavia Maffezzoni in quanto ha ritenuto che la stessa non ha provato «di aver svolto attività professionale come psicologa in enti soggetti a controllo della pubblica amministrazione»,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che sia opportuno verificare:

gli estremi di «eccesso di potere sotto il profilo della incongruità della motivazione - violazione o falsa applicazione della legge 18 febbraio 1989, n. 56, articolo 33»;

l'annullamento del provvedimento della seconda sottocommissione esaminatrice ed il riconoscimento del diritto della dottoressa Maffezzoni a partecipare alla sessione speciale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ed all'iscrizione nel relativo Albo professionale.

(4-03910)

MOLINARI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso:

che all'aeroporto di Ginevra sono stati sequestrati 636 chili di arsenico che provenivano dalla Georgia e che, dopo aver passato la frontiera a Ponte Chiasso, sarebbero transitati per Milano e da un porto italiano avrebbero raggiunto un paese del Medio Oriente;

che l'arsenico viaggiava in polle accuratamente imballate e una dicitura in inglese non nascondeva il contenuto ma lo mimetizzava dietro l'indicazione dell'uso sanitario mentre la destinazione era strategica e militare perchè l'arsenico è altamente esplosivo;

che dietro questa operazione si può supporre una connection tra mafia russa, malavita organizzata italiana ed anche agenti sudamericani accomunati dal traffico d'armi;

che la scoperta ginevrina ha creato una situazione paradossale per cui il carico di arsenico è tenuto nell'area doganale dell'aeroporto a due piani sottoterra, in una cella blindata a temperatura costante per evitare una esplosione che sarebbe devastante;

che altri campanelli d'allarme continuano a indicare la presenza di un traffico illegale di materiale nucleare; per esempio è segnalata la presenza in Italia di campioni del micidiale cesio 133 introdotti per saggiare la disponibilità del mercato di materiale radioattivo;

che l'Italia risulta essere il crocevia di questo traffico gestito da una «mafia» dell'Est che controlla armamenti e il *racket* del nucleare mentre gli acquirenti sarebbero Libia, Siria, Arabia Saudita, Iraq, Algeria, Sudafrica, Sudamerica;

che in tale traffico ripetutamente risultano coinvolti esponenti dei servizi segreti;

che da uno studio della direzione investigativa antimafia risulta che su 168 sequestri di armi effettuati nella seconda metà del 1992 69 avevano una destinazione mafiosa: 24 alla mafia siciliana, 19 alla 'ndrangheta calabrese, 6 alla Sacra corona unita pugliese,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda prendere:

per affrontare e stroncare questo nuovo mercato illegale di materiale estremamente pericoloso;

22 Luglio 1993

per migliorare i controlli alle frontiere soprattutto delle navi provenienti dall'Est affinchè sia evitato all'Italia il ruolo di crocevia di questo traffico estremamente lucroso;

per evitare che esso si espanda nel nostro paese fornendo alla malavita organizzata queste pericolosissime sostanze.

(4-03911)

TURINI, MAGLIOCCHETTI. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso;

che il signor Lucio Massimo Zanelli, residente in Pieve Santo Stefano (Arezzo), in data 4 dicembre 1992 ha presentato alla procura della Repubblica presso la prefettura circondariale di Arezzo tre esposti su presunte irregolarità commesse dalla giunta comunale di San Sepolcro (Arezzo);

che tali presunte irregolarità riguarderebbero una gara di appalto a licitazione privata;

che un pagamento di notule professionali non spettanti è relativo a progetti per vasca di accumulo, capannone e attrezzature tecniche dei «pozzi patrizi» in località Trebbio di San Sepolcro;

che i lavori sono rimasti incompiuti ma le notule sono state pagate ugualmente;

che si è verificata una erronea valutazione geomorfologica di zone sottoposte a vincolo idrogeologico dal comune stesso,

si chiede di conoscere quale sia lo stato del procedimento, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che sia intervenuta una decisione di archiviazione del caso o vi sia l'esigenza di lunghi tempi tecnici di istruzione del caso stesso.

(4-03912)

LORENZI, ROVEDA, PERIN, SPERONI, ZILLI, SERENA, MANARA, PAINI, STAGLIENO, BODO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che la notizia di questi giorni che il padre dell'astronautica italiana, professor Luigi Broglio, ha rassegnato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI);

che all'origine dell'abbandono del professor Broglio è la delibera con cui il CIPE ha sospeso il finanziamento di 90 miliardi del progetto San Marco-Scout, deliberato tre anni fa ed oggetto di contenzioso con l'ASI, dopo i ricorsi vinti alla magistratura da parte dell'Università di Roma;

che questa nuova vicenda si inserisce in quella più generale che coinvolge tutta la politica spaziale italiana, soprattutto l'ASI e la sua amministrazione, attualmente sotto inchiesta ministeriale, amministrativa e giudiziaria;

che l'intenzione del ministro Colombo di procedere verso un azzeramento del progetto San Marco ed il conseguente abbandono delle piattaforme di lancio a Malindi in Kenya, non trova giustificazione storica, scientifica, politica, finanziaria e assume piuttosto le connotazioni di un nuovo e gravissimo atto corsaro contro la scienza spaziale

22 LUGLIO 1993

italiana, quasi di vendetta contro le legittime rivendicazioni della ricerca fondamentale;

che con commozione si ricorda che l'avventura spaziale italiana nacque 30 anni fa, terza nel mondo, dopo quella sovietica e statunitense, proprio con la piattaforma San Marco, che essendo in posizione praticamente equatoriale, è con quella di Kourou la migliore al mondo, permettendo lanci energeticamente molto convenienti, con un risparmio, ad esempio, del 14 per cento rispetto a quella famosa di Cape Canaveral in Florida:

che attualmente la base di Malindi gode di una convenzione col Kenya in clima di ottimi rapporti internazionali, dà all'Italia un'autonomia di lancio con servizio completo di lanciatore, base, assistenza da terra, è in grado di provvedere al lancio di satelliti commerciali, può inserirsi in una strategia di europeizzazione del poligono e delle attività, ha un valore economico di alcune centinaia di miliardi, mentre ha un costo ridotto di manutenzione dell'ordine dei 5 miliardi all'anno e recentemente è stata ristrutturata e certificata per altri 25 anni di attività da assicuratori inglesi; adesso le piattaforme sono adatte per le operazioni di lanciatori leggeri della classe Scout potenziato;

che in 30 anni di attività sono stati effettuati 27 lanci, di cui 10 orbitali e 17 suborbitali,

gli interroganti – di fronte al fatto dell'approvazione da parte del ministro Colombo del bilancio di previsione dell'ASI, con un aggravio di 450 miliardi rispetto a quanto previsto dalla finanziaria, di fronte alla determinazione con cui il suddetto Ministro insiste nel negare alla ricerca scientifica fondamentale gli stanziamenti che per legge devono ammontare al 15 per cento del Piano spaziale nazionale, di fronte alla insensibilità mostrata dal Ministro verso un protagonista vanto del nostro paese, qual è il professor Broglio – chiedono di conoscere:

le reali ragioni per le quali il ministro Colombo sia arrivato a permettersi di concepire l'azzeramento del progetto San Marco, in spregio a tutta la tradizione spaziale italiana che ha nel professor Broglio il suo degno e legittimo rappresentante;

se il comportamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dottor Colombo, in riferimento a quanto non concesso alla ricerca fondamentale in ambito ASI e all'attuale volontà espressa di smantellamento delle infrastrutture spaziali operanti, sia da considerarsi in contrasto o meno con la Costituzione che all'articolo 9 recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»:

se sia vero che il ministro Colombo ha intenzione di proporre una nuova legge sull'ASI, prima ancora che l'attuale legge n. 186 del 1988 abbia avuto piena attuazione e rispetto, specialmente in riferimento alla voce del 15 per cento sulla ricerca.

Gli interroganti chiedono, altresì, di avere chiare spiegazioni circa la strategia del ministro Colombo, già importante protagonista dello smantellamento del nucleare in Italia ed oggi indirizzato apparentemente ad operare in modo analogo sul versante spazio, come dimostra il grave attacco al progetto San Marco.

(4-03913)

22 Luglio 1993

VISIBELLI. - Al Ministro dei trasporti. - Premesso:

che vi è l'intendimento ministeriale di modificare il nuovo codice della strada, specificatamente l'articolo 119, nel senso di escludere, di fatto, i medici pubblici, fino ad oggi abilitati all'accertamento all'idoneità di guida, dalla possibilità di continuare a svolgere tali mansioni fino ad oggi svolte con perfetta soddisfazione e risparmio dell'utenza:

che la detta esclusione non verrebbe imposta direttamente, ma imponendo che le visite si effettuino nei luoghi ove si presta servizio, facendo finta di ignorare che un medico militare o della polizia, per esempio, possa svolgere attività privata in caserma;

considerato, infine, che per questi certificati non rimarrebbero che le USL con risultati dannosi per i cittadini, sia in termini di denaro che di tempo, in spregio alla proclamata voglia di efficienza ministeriale,

l'interrogante chiede di conoscere perchè si voglia introdurre una così illogica e vessatoria norma e se il Ministro in indirizzo, melius re perpensa, non ritenga doveroso eliminarla immediatamente.

(4-03914)

ROSCIA. - Al Ministro del tesoro. - Premesso:

che il tasso ufficiale di sconto è passato in poco tempo dal 13,75 per cento al 9 per cento (dal 6 luglio 1993) e conseguentemente «il denaro allo sportello» dovrebbe costare meno per tutti;

che risulta che non tutta la clientela abbia ottenuto riduzioni di pari importo e specificatamente i correntisti con limitato potere contrattuale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per contrastare queste nuove sperequazioni tra i correntisti di «serie A» e «serie B» che spingono aziende e privati nelle mani degli usurai.

(4-03915)

MEDURI. – Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero. – Per conoscere se i Ministeri delle finanze e del commercio con l'estero abbiano preso atto che, in virtù dell'accordo bilaterale fra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, il regime fiscale differenziato dell'imposta sul valore aggiunto (aliquota vigente in Italia 19 per cento; aliquota vigente nella Repubblica di San Marino 9 per cento) costituisce un illecito incentivo per ditte e società che artificiosamente, in prima persona o attraverso filiali e partecipate, eleggono a domicilio fiscale il territorio della predetta Repubblica.

In conseguenza di tale situazione talune aziende, soprattutto emiliane, sfruttando il beneficio della diversa aliquota fiscale, agiscono in regime di illecita concorrenza rispetto al mercato delle altre aziende fiscalmente residenti in Italia; per meglio utilizzare l'indebito strumento anche enti della pubblica amministrazione e del settore pubblico allargato operano gli appalti per fornitura di mezzi e servizi su un prezzo a base d'asta comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, con ciò consentendo un indebito vantaggio a chi sconta un'imposta inferiore del 10 per cento in luogo del 19 per cento.

A titolo esemplificativo di un più generale e diffuso regime di anticoncorrenzialità si cita pil caso recente della General SAMAT, 200a SEDUTA (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

22 Luglio 1993

aggiudicataria di un appalto per l'acquisto di mezzi per la nettezza urbana, nel quale il prezzo a base d'asta era stato artificiosamente fissato a corpo e, come tale, comprensivo d'IVA.

Si chiede inoltre di sapere:

se, ad evitare che le clausole di un trattato internazionale siano trasformate ed utilizzate per illeciti comportamenti, non sia il caso di rinegoziare il trattato in relazione alla normativa fiscale ed in ogni caso se essa non vada circoscritta ad ambiti sottoposti a stretto ed efficace controllo:

quali provvedimenti si intenda adottare ad evitare che gli enti appaltanti, anche con il loro comportamento, favoriscano l'insorgere ed il proliferare di situazioni irregolari obbligando tutti gli enti alla fissazione del prezzo d'asta al netto dell'IVA, da fatturarsi, come per legge, rispetto al corrispettivo principale dell'appalto con voce a parte e distinta;

quali altri provvedimenti si intenda adottare rispetto al caso segnalato.

(4-03916)

PAINI. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sondrio notificava in data 7 giugno e 15 giugno 1993 ai signori Diego Bettolatti e Felice Varisto «avviso di accertamento di violazioni alle leggi sulle imposte dirette non connesse all'accertamento dei redditi ed erogazione delle relative sanzioni» (modello 7-SA) rispettivamente n. 20 e n. 21 con erogazione della pena pecuniaria di lire 300.000 ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

che tali sanzioni sono state applicate in quanto a detta dell'ufficio il contribuente avrebbe risposto tardivamente e cioè oltre il termine di quindici giorni dalla richiesta di esibizione di documenti formulata con questionario modello 55;

che la notifica dei questionari è avvenuta rispettivamente in data 26 aprile con risposta il 28 maggio e in data 20 aprile con risposta il 28 maggio;

che il comma 2 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dice testualmente che «dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni»;

ritenuto:

che l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sondrio ha assunto un comportamento estremamente vessatorio nei confronti dei summenzionati contribuenti in quanto il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 rappresenta il limite minimo e non massimo che di norma è di sessanta giorni;

che i signori Diego Bettolatti e Felice Varisto hanno risposto al questionario rispettivamente entro trentadue e trentotto giorni, tempo da ritenersi congruo in considerazione del fatto che in quel periodo i contribuenti erano già oberati da innumerevoli altre scadenze fiscali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno invitare gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed

22 Luglio 1993

in particolare quello di Sondrio a comportarsi in maniera meno vessatoria nei confronti dei contribuenti soprattutto nei periodi di «stress da dichiarazioni», facendo uso di buon senso, tolleranza, comprensione e soprattutto reciproca collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino.

(4-03917)

STRUFFI. – Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente, con la delega per i problemi delle aree urbane. – Premesso:

che una recente delibera del comune di Roma, ora all'esame del Coreco e del CIPE, ha stabilito un aumento delle tariffe dei taxi che, con il prossimo settembre risulteranno le più costose (lire 9.856 per chilometri 5) di tutte le capitali, ad eccezione di quella di Tokio (lire 10.800 per chilometri 5), città nella quale però il servizio è di un'efficienza neanche paragonabile a quella di Roma;

che la principale causa delle carenze oggi lamentate nei confronti della situazione del servizio della capitale è costituita dall'esiguo numero dei taxi in rapporto alla popolazione (un taxi ogni 530 abitanti, mentre per Tokio è di uno per ogni 374 abitanti e per Parigi è addirittura di uno per ogni 150 abitanti) e che un aumento di 500 autovetture deliberato dal comune di Roma da anni non riesce ad avere pratica attuazione;

che la carenza dei taxi, specialmente in periferia, dove i parcheggi di sosta sono assai di frequente deserti, costringe gli utenti a servirsi delle chiamate telefoniche che, oltre a sottoporre i clienti ad attese interminabili per ottenere il reperimento del taxi, fa sì che esso spesso giunga a destinazione con il tassametro che già indica una tariffa che si avvicina a lire 10.000:

che il suddetto aumento riguarda anche il supplemento estivo e notturno e non tiene conto che, proprio nei giorni festivi e nelle ore notturne, i turni di servizio dei taxi risultano particolarmente insufficienti;

che Roma è l'unica capitale nella quale il collegamento dei taxi con i suoi due aeroporti (Fiumicino e Ciampino) comporta il pagamento di supplementi del tutto ingiustificati;

che nei taxi di Roma il tariffario è esposto in modo da essere di difficile lettura, nè alcuna indicazione è reperibile a bordo dell'autovettura che indichi (come pure è in molte altre città) a chi e come rivolgersi per eventuali reclami,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare affinchè la situazione di un così importante servizio della capitale possa essere finalmente, rapidamente e radicalmente corretta.

(4-03918)

MOLINARI. - Al Ministro della sanità. - Premesso:

che il San Matteo, prestigioso policlinico di Pavia, è da tempo al centro di scandali ed è stato sottoposto ad inchieste da parte della magistratura che hanno portato in giudizio numerosi esponenti politici che hanno svolto ruoli di direzione in questo ospedale;

che dalle inchieste è emersa più volte l'esistenza di un vero e proprio centro di potere ruotante intorno alla Democrazia cristiana;

22 Luglio 1993

che da tempo è noto che personaggi influenti del San Matteo sono legati al professor Rondanelli, democristiano, massone, vicino a Licio Gelli, oggi coinvolto nello scandalo dei finanziamenti stanziati per l'AIDS;

che al San Matteo è scoppiata in questi giorni una nuova polemica che riguarda il commissario dell'ospedale ed il suo ruolo di presidente nella società Itaca, società che si occupa della «costruzione di strutture sanitarie e socio-assistenziali e della loro gestione, diretta o indiretta, della prestazione ad imprese, enti pubblici e privati di servizi di consulenza organizzativa in generale»; in particolare l'Itaca potrà occuparsi anche di «consulenza avente per oggetto la costruzione e la gestione di residenze sanitarie assistite in concessione con la rete dei servizi sociali e sanitari»: ma non basta: le potenzialità di questa società consistono anche negli «studi di fattibilità per la realizzazione e la riconversione delle strutture ospedaliere, lo studio dell'assistenza sociale e sanitaria in genere e dell'assistenza domiciliare»;

che al dottor Morini, democristiano, inquadrato come fuori-ruolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, membro della conferenza Stato-regioni, preposto all'ufficio delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi del personale dipendente e del Servizio sanitario nazionale, viene contestata una incompatibilità più specifica: quella tra il suo mestiere e l'oggetto sociale della società Itaca;

che suscita non poche perplessità il numero di tecnici e di professionisti reggiani, città di origine del dottor Morini, che sono stati chiamati a fornire consulenze presso l'ospedale San Matteo in questo periodo di sua reggenza,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per verificare che non vi siano incompatibilità fra gli incarichi assunti dal dottor Morini;

se non intenda chiarire con quali criteri è stato scelto il dottor Morini per l'incarico di commissario dell'ospedale di Pavia, al fine di soffocare il dubbio che la scelta sia stata influenzata dal circuito di potere che le recenti vicende giudiziarie hanno svelato al San Matteo;

se non intenda avviare un'indagine amministrativa volta ad appurare la legittimità delle procedure di gestione del policlinico San Matteo e degli affidamenti degli incarichi di consulenza presso l'ospedale di Pavia.

(4-03919)

OTTAVIANI. - Al Ministro delle finanze. - Premesso:

che i tre comuni veronesi di Badia Calavena, Illasi e Tregnago hanno costituito nel 1984 il Consorzio Val d'Illasi gas (Covigas) per la costruzione di impianti e la gestione del servizio gas metano;

che il 12 dicembre 1991 l'assemblea consortile ha deciso di aumentare le tariffe di 66 lire al metro cubo;

che tale rincaro però è stato fatto partire dal gennaio 1990, con una retroattività di due anni; gli utenti si sono così trovati costretti a pagare quattro rate di arretrati per complessivi 450 milioni di lire con bollette più che raddoppiate; 200^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

che gli aumenti sono stati segnalati nella generica voce «conguaglio prezzo gas» senza ulteriori chiarimenti;

che inoltre la stangata ha colpito inspiegabilmente soltanto una delle tre fasce di utenza, cioè quanti usano il gas per il riscaldamento, escludendo invece l'uso per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda e l'uso diverso da quello domestico (artigiani, commercianti, allevatori):

che la magistratura, a seguito dell'esposto dell'Associazione per la tutela dei diritti del cittadino con una massiccia raccolta di firme e della segnalazione, ha avviato delle indagini sull'operato di quindici amministratori dei tre comuni che componevano il consiglio di amministrazione del Covigas, per verificare se l'aumento delle tariffe è stato deciso per coprire parte del *deficit* di un miliardo provocato da una gestione «allegra» dello stesso consorzio in passato e se quindi è stato commesso, a danno dei cittadini, il reato di «concorso in abuso d'ufficio»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunità di un intervento affinchè, a norma delle leggi vigenti, le amministrazioni dei comuni in oggetto provvedano a restituire immediatamente ai cittadini il denaro incamerato indebitamente;

se non ritenga opportuno aprire un'inchiesta ministeriale al fine di verificare se sono state commesse altre irregolarità.

(4-03920)

MANFROI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che il debito contributivo nei confronti dell'INPS della sola sede romana della Democrazia cristiana ammonta ad oltre 500 milioni;

che ciò fa presumere che l'ammontare complessivo di tale debito da parte di tutti i partiti italiani, anche in considerazione delle difficoltà economiche che questi stanno attraversando, sia particolarmente ingente;

che l'articolo 9-quater del decreto-legge n.148 del 1993 prevede la corresponsione di una particolare forma di indennità equiparabile alla cassa integrazione guadagni per i dipendenti dei partiti e che, prima di procedere all'erogazione di tali prestazioni, l'INPS è tenuta a verificare lo stato di regolarità contributiva delle aziende beneficiarie,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'ammontare complessivo del debito contributivo dei partiti italiani nei confronti dell'INPS;

quali azioni siano state finora intraprese dall'Istituto di previdenza per recuperare tali crediti;

se l'erogazione dell'indennità di cassa integrazione ai dipendenti dei partiti di cui al decreto citato debba essere subordinata alla verifica dello stato di regolarità contributiva;

se la corresponsione di tale indennità avverrà in forma diretta o mediante conguaglio con i contributi dovuti;

se saranno rispettati i limiti massimi mensili previsti per le integrazioni salariali straordinarie e se comunque gli importi saranno decurtati della percentuale di riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

22 Luglio 1993

se i partiti politici siano tenuti al versamento del contributo addizionale sulle integrazioni corrisposte ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86;

se debbano essere corrisposti anche i ratei della tredicesima o della quattordicesima mensilità;

se il dipendente, nel periodo di godimento di tale indennità, possa dedicarsi ad attività autonome, comunque retribuite;

se l'indennità sia assoggettabile a trattenuta fiscale da parte dell'ente erogatore;

se i lavoratori interessati al provvedimento possano essere utilizzati in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni.

(4-03921)

VISIBELLI. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso che, in relazione all'affidamento in concessione alla società Send Italia del recapito dei telegrammi e degli espressi in alcune importanti città italiane, lo scrivente, sulla scorta di notizie riportate da organi di stampa, ha già presentato un'interrogazione;

presa visione di un articolo a firma di Luca Fazzo, apparso alla pagina 15 de «La Repubblica» di giovedì 15 luglio 1993, ove si legge dell'arresto del signor Franco Defendini, presidente della Send Italia, per un episodio di tangenti, fatto che legittima ulteriormente i dubbi sulla trasparenza e sull'opportunità dell'affidamento a detta società del menzionato servizio di recapito;

considerata l'ineludibile esigenza, radicata nella coscienza collettiva, di procedere alla moralizzazione dell'amministrazione della cosa pubblica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica, non ritenga di far conoscere, con urgente sollecitudine, le proprie valutazioni e determinazioni in merito, nonchè di dover operare un'inversione di tendenza a 360 gradi e recuperare all'azienda pubblica tutti i servizi affidati in concessione ai privati, realizzando in tal modo, oltre che economie per il bilancio dello Stato, anche una più congrua utilizzazione delle risorse umane, avuto riguardo alle ricorrenti notizie apparse su organi di stampa relative a situazioni di esubero di personale nell'ambito dell'amministrazione postale.

(4-03922)

VISIBELLI. - Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. - Premesso:

che le stazioni radiocostiere, fino al 31 dicembre 1992 di proprietà dell'amministrazione postale, svolgono da decenni il servizio radiomarittimo concernente la prevenzione, la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, servizio di natura prettamente sociale, senza fini di lucro, che contempla la trasmissione di avvisì ai naviganti, di bollettini metereologici e di tutte quelle informazioni che di volta in volta è necessario fornire ai naviganti, siano essi professionisti, diportisti o pescatori, nonchè il continuo ed accurato ascolto dei canali radio riservati alle chiamate di soccorso;

22 Luglio 1993

che a completamento di tale attività nelle suddette stazioni viene svolto anche il servizio di corrispondenza pubblica radiotelefonico e radiotelegrafico dalla terraferma al mare e viceversa, di natura più propriamente commerciale, sul quale comunque il servizio sociale ha precedenza;

che per l'espletamento dei suddetti servizi l'amministrazione postale si è sempre servita di propri dipendenti, anche se il servizio di prevenzione, sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, è stato svolto, previa convenzione, per conto del Ministero della marina mercantile, titolare del servizio medesimo;

che in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 58, con convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e la società Iritel, pur non essendo in predicato, il servizio radiomarittimo, con annesso patrimonio tecnico ed umano, è stato inserito, con decorrenza 1º gennaio 1993, nel complesso dei servizi da privatizzare, la cui gestione è stata affidata alla predetta società, all'uopo costituita:

che in forza della suddetta convenzione, l'Iritel, con la supervisione del Ministero delle poste, avrebbe dovuto assicurare la continuità dei servizi rilevati, migliorandone lo *standard* qualitativo e quantitativo;

preso atto che nei primi di luglio 1992 l'Iritel ha pianificato la soppressione del servizio inerente l'ascolto della frequenza internazionale di soccorso e di chiamata (2.182 khz) in 10 delle 21 stazioni radiocostiere, che in altre ha preventivato di sopprimere il servizio radio sulle onde corte e di altre ancora conta di predisporre il funzionamento a distanza eliminando la vigile presenza di personale in loco;

ritenuto che tali modifiche, se attuate, avrebbero gravissime conseguenze per quanto riguarda la tempestività e la competenza per allertare i servizi di soccorso, sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, nonchè sull'affidabilità del funzionamento delle attrezzature delle stazioni medesime;

considerato:

che la suddetta pianificazione va a sguarnire la copertura radio su aree marittime ad intenso traffico, con tutte le conseguenze che si possono immaginare in presenza di una copertura radio a «chiazze di leopardo»:

che le spese ventilate per l'adattamento tecnologico alle nuove modalità sono enormi e superano di molto quelle necessarie per mantenere la gestione tradizionale fino alla estinzione naturale della concessione del servizio radiomarittimo a sfondo sociale, prevista per il 1999;

che tale servizio è oggetto di convenzioni internazionali e che il Ministero della marina mercantile, in forza della convenzione internazionale «Amburgo 79», è in procinto di istituire 13 centri radio, il che implica un impegno di enormi risorse finanziarie, cui l'attuale situazione economica del paese sconsiglia di far ricorso;

che in altri paesi, che forse per certi aspetti si vorrebbe emulare, ancorchè a tecnologia più avanzata, esistono due reti di stazioni radiocostiere: quella pubblica locale, presidiata da personale che fornisce tutti i servizi inerenti la prevenzione, sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare; l'altra, spesso gestita da privati, adibita esclusivamente al traffico commerciale e, pertanto, ispirata a criteri di

22 Luglio 1993

redditività e vincolata all'esigenza di sostenere la concorrenza internazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

come, con l'affidamento in esclusiva del servizio radiomarittimo nella sua globalità ad una società privata, mossa per sua natura da impulsi lucrativì, possano conciliarsi le finalità sociali con quelle commerciali;

se non si ritenga, invece, di intraprendere le opportune iniziative politiche e legislative al fine di consentire al Ministero della marina mercantile la gestione diretta del servizio radiomarittimo di sua competenza, attraverso il rilevamento delle risorse tecniche ed umane già esistenti, fatto che, se attuato, permetterebbe di conseguire un triplice risultato:

- 1) un notevole risparmio per le casse dello Stato, con il venir meno dell'esigenza di costituire 13 nuovi centri radio;
- la garanzia sulla continuità ed affidabilità del servizio in questione;
 - 3) la salvaguardia di tanti posti di lavoro.

(4-03923)

OTTAVIANI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Premesso:

che la campagna bieticola del 1993 anno si aprirà tra breve in un contesto di particolari difficoltà per i produttori sui quali grava in maniera pesante, oltre alla situazione economica generale, che penalizza già fortemente il mondo agricolo, anche la crisi che attraversa il gruppo Ferruzzi;

che secondo i contratti stipulati pre-semina i produttori agricoli si erano impegnati a conferire agli zuccherifici di questo gruppo bietole per circa 1.600 miliardi di lire su scala nazionale, con un impegno di migliaia di agricoltori;

che non esiste per i produttori di bietole, nella realtà italiana, alcuna possibilità di dirottare il prodotto verso altre direzioni o di utilizzarlo in maniera alternativa;

che questa difficoltà scaturita dalla crisi del gruppo Ferruzzi è una minaccia per la sopravvivenza di molte aziende produttrici di bietole, molte delle quali in terra veronese;

che il settore agricolo sta già vivendo un momento di gravi difficoltà e sconcerto e che questa ulteriore penalizzazione crea il pericolo di forti e ingestibili tensioni interne,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire al fine di offrire tutela e precise garanzie ai produttori sul ritiro e sul pagamento di tutte le barbabietole;

se non si ritenga di dover tutelare l'attività e la sopravvivenza di centinaia di aziende agricole e con esse di salvaguardare la produzione dello zucchero, importante per il paese sia sotto il profilo economico che strategico.

(4-03924)

the market of the second designation of the control of the control

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

22 Luglio 1993

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00746, dei senatori Zilli ed altri, sull'esonero dalle prove d'esame per le discipline per le quali i candidati al concorso a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado abbiano già conseguito l'abilitazione;

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00747, del senatore Cannariato, sulla mancata erogazione dell'aiuto comunitario alla produzione di grano duro relativo alle annate 1991 e 1992.

